

ILCONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni per il tramite dell'organismo denominato Comitato Tecnico Permanente (CTP)
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 3 "Controlli Ambientali";
- CONSIDERATO** che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 132 il decreto del 25 maggio 2016, n.97 noto per introdurre anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA) "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"(cd. Decreto Trasparenza).
Il decreto, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della Legge 124/2015 ("Riforma Madia"), apporta importanti modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oltreché sulla legge 190 del 2012. Entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, tutte le P.A dovranno adeguarsi alla normativa riformata con l'eccezione dell'art. 9 bis (in tema di Banche dati) per il quale il termine è 1 anno.

In particolare la modifica del D.Lgs. 33/13 prevede che la trasparenza sia intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Resta vigente l'art. 40 del D.Lgs. 33/13 riguardante la normativa nel settore ambientale che impone a tutti i soggetti pubblici che detengono informazioni ambientali, di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, avvalendosi delle tecnologie informatiche ed elettroniche disponibili. L'accessibilità delle informazioni ambientali, diviene strumentale alla realizzazione di un vero e proprio controllo sociale sulla qualità del bene ambientale;

CONSIDERATO

che l'art. 14 della legge n. 35 del 2012 prevede "Semplificazione dei controlli sulle imprese": a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

- CONSIDERATO** che sussiste l'obbligo di pubblicazione previsto nell'art. 1 e 40 del D.Lgs. 33/13 e dal decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35).
- CONSIDERATO** che il CTP ha istituito nell'area 3 il GdL 12 con il mandato di predisporre le "INDIRIZZI E PRODOTTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 33/13 AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE, DELLA RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LE IMPRESE E CON I CITTADINI E PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 35/12 (SALVA IMPRESE);
- CONSIDERATO** che il GdL 12 ha completato il lavoro di predisposizione delle Linee Guida e le ha trasmesse al CTP per la loro approvazione;
- CONSIDERATO** che il CTP ha approvato le Linee Guida con procedura telematica avviata nel corso della riunione che si è tenuta il 7 giugno 2016;
- VISTO** il documento "INDIRIZZI E PRODOTTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 33/13 AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE, DELLA RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LE IMPRESE E CON I CITTADINI E PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 35/12 (SALVA IMPRESE)" (che si allega a questa delibera e che ne costituisce parte integrante)
- CONSIDERATO** che il CTP ha rilevato l'opportunità di rilasciare il prodotto come raccomandazione e di modificarne il titolo in "Indirizzi e prodotti per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo delle imprese";
- RITENUTO** di adottare il documento come proposto dal predetto Gruppo di lavoro e approvato dal CTP;
- VISTO** l'articolo 8 del proprio Regolamento di funzionamento;

DELIBERA

di approvare come raccomandazione il documento "INDIRIZZI E PRODOTTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 33/13 AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE, DELLA RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LE



IMPRESE E CON I CITTADINI E PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 35/12 (SALVA IMPRESE)” che è parte integrante della presente delibera, modificandone il titolo in “INDIRIZZI E PRODOTTI PER LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE IMPRESE”.

La presente delibera con i relativi allegati:

- a) è pubblicata sul sito internet di ISPRA e di ciascuna Agenzia;
- b) è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA, e alle Regioni e Province di riferimento a cura delle ARPA/APPA, ai sensi dell'art. 10 del proprio regolamento di funzionamento.

Roma, 12 luglio 2016

Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

**Indirizzi e prodotti per la promozione della trasparenza
nell'attività di controllo delle imprese**

LINEA GUIDA

Gruppo di lavoro nazionale ISPRA/ARPA/APPA

Autori

Il presente documento rappresenta il prodotto finale delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro interagenziale “Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell'art.25 della Legge 33/13 ai fini della semplificazione, della razionalizzazione e della trasparenza nei rapporti con le imprese e con i cittadini e per l'applicazione dell'art. 14 della Legge 35/12 (salva imprese)” – Area di attività “3 - Controlli/Tema AIA-AUA”.

Al Gruppo di Lavoro che ha elaborato il documento hanno partecipato:

Christian Barrella – coordinatore (ARPA Lazio)

Alfredo Pini (ISPRA)

Alberto Ricchiuti (ISPRA)

Cesidio Mignini (ISPRA)

Fabio Ferranti (ISPRA)

Simonetta Campana (ARPA Abruzzo)

Angela Delli Paoli (ARPA Abruzzo)

Domenico Curcio (ARPA Calabria)

Pasquale Cerminara (ARPA Calabria)

Annalisa Mollo (ARPA Campania)

Catello Gargiulo (ARPA Campania)

Valerio Marroni (ARPA Emilia Romagna)

Susanna Ricci (ARPA Emilia Romagna)

Tiziana Pollero (ARPA Liguria)

Elia Paoli (ARPA Liguria)

Maria Teresa Cazzaniga (ARPA Lombardia)

Francesca Mantovani (ARPA Lombardia)

Bruno Barbera (ARPA Piemonte)

Paola Quaglino (ARPA Piemonte)

Marisa Turco (ARPA Piemonte)

Simona Sasso (ARPA Puglia)

Romano Ruggeri (ARPA Sardegna)

Salvatore Caldara (ARPA Sicilia)

Claudio Bondi (ARPA Toscana)

Maurizio Fontana (ARPA Trento)

Irene Costarelli (ARPA Umbria)

Donatella Ducourtil (ARPA Valle d'Aosta)

Silvano De Mas (ARPA Veneto)

Ivano Pigato (ARPA Veneto)

INDICE

PREMESSA E OBIETTIVI	4
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TRASPARENZA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE.....	5
RIFERIMENTI NORMATIVA TECNICA	9
DEFINIZIONI – ABBREVIAZIONI.....	11
CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE – ASPETTI GENERALI	17
FINALITÀ	17
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI E NAZIONALI	19
CICLO REGOLATORE.....	24
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	25
CRITERI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE.....	26
METODOLOGIA DI CALCOLO DEL RISCHIO.....	31
ANAGRAFE DEGLI IMPIANTI	32
GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN FASE TRANSITORIA.....	34
COORDINAMENTO TRA ENTI DI CONTROLLO/COORDINAMENTO DEI CONTROLLI	36
CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI	38
CLASSIFICAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI	38
PREPARAZIONE DELL’ISPEZIONE.....	39
ESECUZIONE DELL’ISPEZIONE.....	40
CONCLUSIONE DELL’ISPEZIONE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ISPETTIVA	41
LISTE DI CONTROLLO.....	42
GESTIONE SCARICHI IDRICI	47
TIPOLOGIE DI CONTROLLO ED ADEMPIMENTI A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE	50
CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	52
CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.....	56
CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE UNICA / PROCEDURA SEMPLIFICATA NON ADERENTE AUA – IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	58
CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	59
CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	61
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI CONTROLLI AMBIENTALI	64
ALLEGATI	67
1. TABELLA TIPOLOGIA CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	67
2. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIENDE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	69
3. TABELLA TIPOLOGIA CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.....	73
4. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIENDE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.....	77
5. TABELLA TIPOLOGIA CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE UNICA / PROCEDURA SEMPLIFICATA NON ADERENTE AUA – IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	88
6. TABELLA TIPOLOGIA CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	90
7. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIENDE SOGGETTE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	93
8. TABELLA TIPOLOGIA CONTROLLI E ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	98
9. QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIENDE SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	101

PREMESSA E OBIETTIVI

La Linea Guida rappresenta il prodotto finale delle attività del Gruppo di Lavoro interagenziale ISPRA/ARPA/APPA *“Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell'art.25 della Legge 33/13 ai fini della semplificazione, della razionalizzazione e della trasparenza nei rapporti con le imprese e con i cittadini e per l'applicazione dell'art. 14 della Legge 35/12 (salva imprese)”*, al quale hanno partecipato le seguenti Agenzie: ISPRA, ARPA Abruzzo, ARPA Calabria, ARPA Campania, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Sardegna, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, APPA Trento, ARPA Umbria, ARPA Veneto, ARPA Valle d'Aosta.

L'attività del Gruppo di Lavoro è volta ad identificare le modalità e le pratiche attuabili all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo, in particolare in relazione ai rapporti con le imprese e con i cittadini. L'obiettivo è la stesura di un documento di indirizzo che definisca idonee forme di pubblicazione sui siti istituzionali del SNPA in merito alle attività di controllo, in considerazione di quanto richiesto dall'art. 25 della Legge 33/2013. La Linea Guida è stata predisposta ed ultimata in vigore dell'art. 25 della Legge 33/2013. Occorre evidenziare a lavoro ultimato il D.Lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 132, ha apportato alcune modifiche alla Legge 33/2013, meglio dettagliate nel capitolo sulla normativa di riferimento.

Il lavoro trova pertanto efficacia in attuazione del DL 9.2.12 n. 5 ed in virtù, anche e non solo, dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale, dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*, nonché dell'art. 40 *“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”*.

Nell'ambito dei lavori il Gruppo di Lavoro ha collaborato con altri Gruppi di Lavoro attinenti tenendo conto delle risultanze emerse, ed in particolare con i GdL 10 *“Definizione dei criteri per la pianificazione e programmazione dei controlli”* e GdL 11 *“Impostazione generale delle procedure di controllo, costituzione di check-list per i controlli AIA-AUA Regionali per tipologie produttive e sito specifici”* in relazione all'applicazione dei principi che regolano la pianificazione e l'attuazione dei

controlli e con il GdL 32 “Struttura reportistica in materia di controlli” in relazione alle forme di pubblicazione dei dati.

In ragione della necessità di fornire informazioni ad imprese e cittadini sulle attività di controllo, la presente Linea Guida dà indicazioni sulle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività e sugli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, definisce criteri e relative modalità di svolgimento dei controlli, nonché le modalità di pubblicazione dei dati in accordo con la norma sulla trasparenza.

In conclusione, la Linea Guida è da intendersi quale strumento di riferimento a disposizione del Sistema Agenziale, finalizzato a garantire la necessaria uniformità nella pubblicazione delle informazioni sui siti web ad imprese e cittadini.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi sulla trasparenza dei controlli sulle imprese

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento utile all'analisi degli adempimenti per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo.

D.Lgs. 97/2016: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto, rivede e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza entra in vigore il 23 giugno 2016 e va a modificare la legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed è il primo degli undici decreti attuativi previsti dalla nuova riforma della PA (legge 7 agosto 2015, n. 124).

D.Lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (GU n.80 del 5-4-2013)

Il decreto legislativo, prima della modifica di cui al D.Lgs. 97/2016, riportava all'art. 25 gli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

“1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.”

Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2016, n. 132, ha abrogato l’art.25. Restano fermi i principi di trasparenza intesa come accessibilità totale, dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Legge 35/2012: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

La norma all’art. 14 affronta il tema della semplificazione dei controlli sulle imprese, stabilendo al c.1 che *“La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali”*

I regolamenti del Governo volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese sono emanati in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

La Direttiva ha l'obiettivo di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse, stabilendo termini e condizioni di base, nonché modalità pratiche per il suo esercizio e di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

- a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
- b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
- d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;
- e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3;
- g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.

Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013: Linee guida in materia di controlli ai sensi dell'art.14, comma 5 della legge 35/2012;

Le Linee Guida rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio; approccio collaborativo del personale; pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento. Le linee guida si applicano a tutte le ipotesi nelle quali sono previsti dei controlli, a

prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione. Si tratta, in particolare, dei controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese, nonché di quelli il cui contenuto informativo è utile a garantire l'efficacia o a ridurre l'onere di un altro controllo.

I principi indirizzati sia alle amministrazioni che al personale ispettivo e che devono informare l'attività di controllo sulle imprese, comprendono:

1. la chiarezza della regolazione, mediante la quale consentire, in modo semplice ed efficace, alle imprese di conoscere gli obblighi ed i relativi adempimenti imposti dalla normativa. Chiarezza della regolazione significa anche, come è indicato nelle Linee Guida, rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte dalle imprese alle amministrazioni, le quali dovranno altresì curare la più ampia diffusione delle risposte fornite.
Tra gli strumenti utili in questo campo, la predisposizione di una lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list), ma anche di manuali di controllo e di FAQ (Risposte alle domande frequenti);
2. la proporzionalità al rischio: le amministrazioni e gli enti procedenti dovranno previamente individuare il tipo di rischio connesso ad una determinata attività e valutare, sia la probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato, sia l'impatto del controllo. L'ufficio competente dovrà, pertanto, impiegare le risorse ove le stesse possono risultare maggiormente efficaci. Da qui una necessaria attività di programmazione che deve superare necessariamente il "tradizionale paradigma metodologico basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare". Pur con queste novità di rilievo, resta, tuttavia, impregiudicata l'applicazione di discipline settoriali che impongono ancora controlli "a tappeto" o "periodici" o, qualora previsti, "a sorpresa" o "su denuncia", così come resta confermata la metodologia dei controlli adottata in ambito UE;
3. il coordinamento delle attività di controllo, al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni. Per questo, le amministrazioni dovranno adottare strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano l'attività di controllo;
4. un approccio collaborativo del personale: qui si chiede ai soggetti operativamente deputati ai controlli di ridurre al minimo, ove possibile, azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell'attività d'impresa. L'obiettivo prioritario che va perseguito - ricordano le linee guida - è quello della effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto. In tale ottica, chi controlla dovrà avviare un *"rinnovato e costruttivo rapporto con l'impresa"*;

5. la formazione e l'aggiornamento del personale che svolge i controlli;
6. la pubblicità e la trasparenza dei risultati dei controlli, da perseguire tramite:
 - a) la previsione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione attraverso la pubblicizzazione dei risultati finali dei controlli, individuata in alcune esperienze internazionali. Si citano al riguardo, come esempi, meccanismi premianti in caso di ottemperanza (come la riduzione di adempimenti, o il rilascio di certificati di ottemperanza - “bollini” - che l’impresa può vantare sul mercato), oppure meccanismi di disincentivazione in caso di non ottemperanza.
 - b) la costituzione di Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi al fine di garantire la condivisione e la diffusione delle informazioni.

Le Linee Guida raccomandano alle amministrazioni di adottare tutti gli strumenti ritenuti idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza dell’attività ispettiva svolta, nonché la partecipazione dell’impresa su cui il controllo viene esercitato.

Riferimenti normativa tecnica

Di seguito si riporta la principale normativa tecnica nazionale di riferimento per la stesura delle Linee Guida. E’ da tenere in considerazione che tale normativa non esaurisce la normativa di carattere ambientale attualmente vigente, che contiene a vario titolo adempimenti a carico delle imprese, e, soprattutto, va considerata la continua evoluzione della stessa. Non va inoltre trascurata la normativa regionale/provinciale, spesso orientata a regolamentare gli aspetti più direttamente operativi degli iter autorizzativi.

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006
Norme in materia ambientale

D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014
Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69

D.Lgs. 105 del 26 giugno 2015

Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

DPR n. 59/2013

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

D.M. 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto 12 giugno 2002, n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate

Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

DEFINIZIONI – ABBREVIAZIONI

In questo paragrafo sono elencate le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nelle presenti Linee Guida .

D.LGS. 152/06 COME MODIFICATO DAL DLGS. 46/2014

Autorità Competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti *il rilascio* dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

Autorizzazione integrata ambientale (AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).

Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

Emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

Installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

Installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come non già soggette ad AIA se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

Ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'Autorità Competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

Pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonché ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

Valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);

DECRETO LEGISLATIVO 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

Stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

Stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

Stabilimento adiacente: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

Nuovo stabilimento:

- 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto o successivamente a tale data, oppure
- 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

Stabilimento preesistente: uno stabilimento che il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e che a decorrere dal giorno di entrata in vigore rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

Altro stabilimento: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il giorno di entrata in vigore del suddetto decreto o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

Impianto: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Sostanza pericolosa: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Presenza di sostanze pericolose: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

Incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

Pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

Rischio: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

deposito: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

Deposito temporaneo intermedio: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

Ispezioni: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.

DPR 13 MARZO 2013, N. 59 “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)”

Autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;

Autorità competente: la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14ter, comma 6bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

Sportello unico per le attività produttive (Suap): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE – ASPETTI GENERALI

Finalità

Il presente capitolo intende fornire al cittadino ed alle imprese informazioni sui criteri e le relative modalità di svolgimento dei controlli ambientali, partendo da principi generali applicabili a tutte le tipologie di imprese e di titoli autorizzatori ed introducendo alcune peculiarità per specifiche attività produttive.

La linea guida non ha la pretesa di essere esaustiva, bensì vuole individuare gli aspetti principali che regolano le attività di controllo in campo ambientale.

Il controllo costituisce la forma di verifica della conformità di una data entità (impianto, apparato, attività, prodotto) ad una indicazione normativa predefinita. Può essere svolto in forma preventiva, anticipando la realizzazione dell'oggetto e valutandone anticipatamente i requisiti sulla base del progetto, o in forma successiva, una volta che l'oggetto è stato posto in opera.

Per il termine di “controllo ambientale”, è opportuno prendere a riferimento la definizione indicata nel documento prodotto dal GdL ISP interagenziale “Criteri minimi per le ispezioni ambientali (CMIA)”, che riporta quanto segue: “Controllo ambientale: il complesso delle attività finalizzato a determinare l'insieme dei valori, parametri e azioni che prevengono o causano l'impatto ambientale di una specifica attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate (valori limite di emissione, prescrizioni, ecc...). Il controllo è normalmente condotto dal gestore che informa regolarmente l'Autorità Competente e l'Autorità competente per il controllo sugli esiti (autocontrolli) e può comportare la partecipazione attiva dell'Organo di controllo (controlli ordinari e visite ispettive). Il controllo pertanto include gli autocontrolli del gestore e i controlli ordinari e straordinari degli Organi di controllo.”

Insieme al termine di controllo ambientale inteso quindi, in termini generali e complessivi, come controllo delle pressioni sull'ambiente, è da tenere presente anche quello di “ispezione ambientale”, di derivazione europea ed inserito fra le definizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 con il recente recepimento della Direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera v-quinquies): *“ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”*.

Anche nella Direttiva Seveso III (2012/18/UE) viene introdotta per gli stabilimenti con pericoli di incidenti rilevanti la definizione di “ispezioni” (recepita nel D.lgs.105/2015 all’art. 3 comma 1 lettera v), come: *“tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.”*

In questa seconda categoria (ispezioni) rientrano i “controlli periodici” previsti dalle normative IPPC e SEVESO, secondo le frequenze prefissate.

L’attività ispettiva delle Agenzie Ambientali è connotata da approcci diversificati in base al regime autorizzatorio dell’attività da controllare e pertanto ispezioni e controlli sono effettuati sia in base alle normative ambientali ad “approccio integrato” (VIA, IPPC, “Seveso”), sia con riferimento a quelle ad approccio settoriale, riferite ad uno specifico comparto ambientale.

L’introduzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale scardina la vecchia logica delle autorizzazioni settoriali: il DPR 59/2013 introduce infatti, almeno dal punto di vista amministrativo, un approccio di tipo “integrato” alla fase di rilascio dell’atto autorizzativo, anche se, non essendo state modificate le normative di settore originarie, non fa altrettanto per la fase di controllo. L’introduzione dell’AUA quindi non è ancora sufficiente ad imporre, anche nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, un approccio integrato al controllo, secondo gli obiettivi introdotti dal art. 14 comma 4 lett. c del D.L. 5/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese). Non va dimenticato inoltre che l’AUA riguarda la maggior parte delle attività produttive presenti sul territorio nazionali, le grandi imprese (secondo quanto chiarito dalla Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso. Nella normativa ambientale nazionale non vi sono chiare indicazioni sulla modalità di gestione delle ispezioni, che invece sono riprese nella Raccomandazione del 4 aprile 2001, n. 2001/331, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali degli Stati Membri, ma che non sono vincolanti.

Principali riferimenti normativi europei e nazionali

Per chiarire il contesto normativo di riferimento sulle ispezioni ambientali, in particolare in termini di trasparenza, pianificazione e programmazione, sono di seguito presentati a titolo informativo alcuni dei principali provvedimenti normativi comunitari e nazionali.

Raccomandazione UE 2001/331/CE

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali e promuove la pianificazione delle attività di controllo; La Raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di ispezioni previste dalla vigente normativa comunitaria.

La raccomandazione prevede infatti che *“I piani delle ispezioni ambientali”* siano *“redatti in base a quanto segue:*

- a) le prescrizioni del diritto comunitario da rispettare;*
- b) un registro degli impianti controllati all'interno dell'area del piano;*
- c) una valutazione generale dei principali problemi ambientali dell'area del piano ed una valutazione generale dell'osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario da parte degli impianti controllati;*
- d) eventuali dati sulle precedenti attività ispettive e dati da queste derivati.*

I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero poi *“..... tenere conto degli impianti controllati interessati e dei rischi e degli impatti ambientali provocati dalle emissioni e dagli scarichi da essi provenienti;”*

Attualmente è in corso un processo di consultazione per la definizione di un provvedimento europeo (direttiva o regolamento) che renda obbligatori i controlli delle aziende nel campo della Raccomandazione UE 2001/331/CE, sottoponendoli ad un processo di pianificazione/programmazione/definizione delle frequenze.

Decreto Legge 5/2012 convertito con la L. 35/2012

Il Decreto Legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” sancisce all’art. 14 i principi per i controlli sulle imprese, stabilendo al c.1 che *“La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla adempimenti*

burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali”

Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese ed assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese sono emanati in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Linee guida per l'applicazione dell'articolo 14 della L. 35/2013 approvate dalla Conferenza Unificata in data 23 gennaio 2013.

Le Linee Guida riprendono in dettaglio e con esempi di buone pratiche i principi di cui al D.L. 5/12 prevedendo la definizione di principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli di governo, con l'obiettivo di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese.

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Il D.Lgs. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prima della modifica di cui al D.Lgs. 97/2016, prevedeva all'art. 25 (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle

imprese) stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.”

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

La Direttiva 2010/75/UE riprende sostanzialmente il tema della pianificazione e della programmazione dei controlli, chiedendo alle Autorità Competenti dei Paesi membri di definire una relazione tra parametri di rischio aziende, sensibilità dell'ambiente e frequenza dei controlli.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le modifiche apportate all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale” dal D.Lgs.46/2014, recepimento in Italia della Direttiva 2010/75/UE, prevedono, relativamente alle modalità di pianificazione e programmazione dei controlli:

“11-bis:Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter e di cui al comma 4 del presente articolo, sono inquadrare in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie,

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per

installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 12, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)".

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

La Direttiva 2012/18/UE riprende sostanzialmente il tema della pianificazione e della programmazione dei controlli, chiedendo alle Autorità Competenti dei Paesi membri di definire, attraverso una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, una relazione tra impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, il comprovato rispetto da parte dei gestori delle norme e la frequenza dei controlli.

D.Lgs. 105/15

Il D. Lgs. 105/15 recepisce in Italia la Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III" e prevede all'art.27:

"1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.

2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H.

3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in collaborazione con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresì, ove possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).

Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19;
- e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
- g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
- h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione può tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento.

Ciclo regolatore

La normativa, il procedimento autorizzativo e la fase di esecuzione delle ispezioni sono fra loro collegate ed in continua evoluzione ed interazione.

Lo schema di ciclo regolatore è costituito da diversi flussi e fasi in grado di mettere in relazione legislazione, autorizzazione, verifica di conformità dell'impianto, la promozione della conformità e le eventuali risposte di feedback sull'autorizzazione dell'impianto. Esso permette di rappresentare l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano la gestione di un attività produttiva, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche esercitate verso di esso.



Il controllo della conformità di un impianto comporta la raccolta e l'analisi delle informazioni, il controllo delle emissioni e dei documenti di follow-up, la verifica dell'autocontrollo ivi compresi i rapporti degli autocontrolli, al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione da parte delle installazioni, nonché monitorare l'impatto ambientale.

Il controllo della conformità può anche comportare la effettuazione di misure dirette o indirette sulle emissioni o sulle prestazioni tecniche di componenti dell'impianto previste dall'autorizzazione.

A seguito dell'ispezione sarà predisposta dall'organo di controllo la relazione del controllo che riporta l'attività svolta e registra tutte le non conformità rilevate da inviare all'Autorità Competente e, ove necessario, all'Autorità Giudiziaria.

In particolare per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale prevede al c.6 che “gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare”.

Le attività di controllo della conformità e di imposizione della legge trovano il vero momento di sintesi e decisione nel momento in cui l'Autorità Competente effettuerà l'analisi complessiva dei dati che le sono stati messi a disposizione. In talune situazioni infatti l'attività ispettiva evidenzia criticità che possono portare ad una procedura di riesame dell'atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente.

Per gli impianti soggetti ad AIA ad esempio il riesame è disposto dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando “l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”, “la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche”.

Inoltre, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione del controllo da parte soggetto che ha effettuato gli accertamenti.

Pianificazione delle attività di controllo

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-bis, del d.lgs. 152/06, le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad A.I.A. sono definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio.

I programmi per le ispezioni ambientali ordinarie per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione

medesima.

Con principi e criteri sostanzialmente analoghi, fatta salva la diversa natura dei pericoli ambientali e quindi degli adempimenti, si procede nella pianificazione dei controlli ispettivi per gli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante (si veda in proposito l'art.27 del d.lgs.105/15 e il relativo Allegato H)

Come auspicato anche dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 è opportuno estendere la pianificazione delle attività di controllo ambientali a tutte le attività produttive che insistono sul territorio.

Per le aziende non soggette ad AIA, le indicazioni del 7th Environmental Action Programme (7th EAP) dell'Unione Europea, indirizzano la normativa comunitaria verso un obbligo di pianificazione dei controlli su tutte le attività assoggettate a leggi ambientali.

Nella stessa direzione va il Decreto Legge "Semplifica Italia" 5/2012 convertito con la L. 35/2012 che sancisce all'art. 14 i principi per i controlli sulle imprese, stabilendo al c.1 che "La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio.

Al fine di fornire un supporto alla programmazione delle attività di controllo sul territorio tenendo conto dei criteri di massima e degli obiettivi della normativa comunitaria e nazionale, e riducendo al contempo la discrezionalità, è auspicabile che le Agenzie adottino una metodologia per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le attività produttive.

Criteri generali di programmazione

La finalità strategica del controllo non è solo la semplice verifica della conformità ma la valutazione dei risultati ai fini della definizione dei correttivi per migliorare le prestazioni ambientali delle imprese controllate e conseguentemente ridurre gli impatti.



Il principio di proporzionalità, invocato peraltro anche dalla Legge 35/2012, rende necessario attuare la programmazione tenendo presenti i contesti ambientali e il rischio (inteso come probabilità ed effetto) dei potenziali impatti .



Tale necessità, risulta ancor più imperativa laddove sia necessario massimizzare il risultato con scarse risorse a disposizione.

Il legislatore nazionale pone le funzioni di programmazione territoriale delle attività di controllo in capo alle Autorità Competenti in ossequio ai principi stabiliti dalle raccomandazioni e dalle norme europee.

Vista la necessità di una programmazione delle attività di controllo e, nella maggior parte dei casi l'assenza di una programmazione da parte degli Organi preposti, risulta necessario definire criteri di carattere generale da porre alla base della programmazione dei controlli da parte delle Agenzie, che siano quanto più possibile oggettivi, ancorati ad elementi non discrezionali o aleatori.

Come già precedentemente riportato per le installazioni soggette ad AIA e per gli stabilimenti soggetti alla normativa "Seveso", i criteri e le modalità con cui procedere alla programmazione dei controlli sono esplicitamente riportati nella normativa di riferimento e sono già stati analizzati, implementati e sperimentati sistemi di supporto alla pianificazione delle attività ispettive (il Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) predisposto da ARPA Lombardia e recentemente approvato dal punto di vista metodologico dal SNPA nel GDL 10 per la pianificazione dei controlli AIA, il documento predisposto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno, in collaborazione con ISPRA, per la predisposizione del piano delle ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al d.lgs.105/15) che possono essere utilizzati quali riferimento per l'individuazione di analoghi percorsi di valutazione per altre tipologie di impianti.

A titolo di esempio si riportano di seguito gli elementi presi in considerazione nella predisposizione di un Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza o priorità dei controlli sulle attività produttive. Il programma tiene conto dei seguenti elementi:

- a) Analisi della pressione dell'attività produttiva;*
- b) Analisi della qualità ambientale e vulnerabilità del territorio;*
- c) Analisi del livello di osservanza delle condizioni dell'autorizzazione;*
- d) Verifica dell'adesione a sistemi di gestione ambientale.*

a) Analisi della pressione dell'attività produttiva

Le attività produttive oggetto di valutazione possono essere raggruppate secondo le seguenti tipologie:

- Installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
- Impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale
- Impianti di gestione dei rifiuti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ad Autorizzazione in procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Autorizzazioni di installazioni soggette a rischio di incidente rilevante
- Attività produttive residuali.

La pressione dell'attività produttiva può essere intesa come valore dato da due diversi indicatori:

- Complessità del ciclo produttivo
- Fattori di emissione

Complessità del ciclo produttivo

In analogia con le modalità seguite per le installazioni soggette ad AIA per l'implementazione del sistema SSPC, ad ognuna delle aziende incluse della pianificazione dei controlli viene assegnato un punteggio secondo la seguente logica:

1. AIA: ad ogni categoria IPPC è associato un punteggio, in funzione del codice IPPC/IED principale dell'azienda.
2. AUA: punteggi in base a numero e tipologia titoli autorizzatori sostituiti
3. Impianti di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria e semplificata e non aderenti all'AUA: punteggi in base a criteri di pesatura
4. Altri impianti da definire (punteggio di default)

Fattori di emissione

Ulteriore indicatore da tenere in considerazione per l'analisi di rischio è legato alle attività sorgenti di emissioni che sono svolte nell'impianto, attraverso informazioni sulle emissioni in aria ed acqua di sostanze o gruppi di sostanze. Per un approccio completo, in analogia a quanto previsto dal sistema SSPC di ARPA Lombardia, per ogni azienda, nell'anno di interesse, si considerano per la matrice aria e acqua, tutte le sostanze emesse e si sommano i rapporti tra la quantità totale di ciascuna sostanza emessa e il corrispondente valore soglia.

Per il comparto rifiuti si considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trasferiti fuori sito presso idonea destinazione, nonché la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ricevuti dall'azienda per il successivo trattamento.

In considerazione della difficoltà di reperire tali informazioni, si procederà in una prima fase di analisi del rischio, in attesa dell'implementazione della base dati a disposizione dell'Agenzia, assegnando un punteggio al fattore di emissione attraverso il numero e la tipologia di punti di emissione dell'impianto.

b) Analisi della qualità ambientale e vulnerabilità del territorio

L'analisi è finalizzata a valutare i fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazioni in aree individuate dagli strumenti di pianificazione regionale e caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici; in particolare, i parametri rappresentativi presi in considerazione sono:

- la qualità dell'aria;
- la qualità delle acque superficiali;
- la vulnerabilità territoriale.

Qualità dell'aria

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti tesi a contrastare l'inquinamento atmosferico, il territorio regionale è suddiviso in agglomerati e zone riconducibili alla classificazione stabilita dalla regolamentazione regionale in accordo con i criteri nazionali di cui al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i..

Qualità delle acque superficiali

L'analisi è finalizzata a definire una classificazione dei sottobacini individuati sul territorio regionale, sulla base dello stato dei corpi idrici superficiali che li identificano.

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva Quadro delle acque 2000/60/CE; più nello specifico lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici (ad esempio macrofite, diatomee, fitoplancton, fauna ittica), agli elementi chimico-fisici (ad esempio la concentrazione di nutrienti, la temperatura, l'ossigeno) ed agli elementi chimici (ad esempio inquinanti specifici) a sostegno di quelli biologici;

lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

Ad ogni corpo idrico superficiale viene attribuito, sulla base di tali parametri, un punteggio indicativo della 'criticità' del suo stato; lo stesso punteggio viene quindi assegnato a tutto il

sottobacino afferente e conseguentemente attribuito al coefficiente correttivo utilizzato per determinare il rischio connesso ad ogni azienda collocata nel sottobacino.

Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha individuato quattro elementi:

- la presenza di aree naturali protette – quali le zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE, i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali (RS), a parchi naturali (PAN), regionali e nazionali (PA) o a parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS);
- la densità di popolazione;
- la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Piano di Tutela e Uso della Acque in Regione Lombardia – PTUA);
- la presenza di siti contaminati (artt. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006).

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, viene assegnato un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

c) Analisi del livello di osservanza delle condizioni dell'autorizzazione

Per stimare i criteri di performance dell'operatore è stato sviluppato un algoritmo che tiene conto del comportamento dell'operatore rispetto alle inottemperanze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (codificate attraverso le sanzioni comminate all'operatore durante le precedenti visite ispettive).

d) Verifica dell'adesione a sistemi di gestione ambientale

Per stimare i criteri di performance dell'operatore è stato sviluppato un algoritmo che tiene conto dell'adozione di buone pratiche gestionali (codificate da Certificazione ISO14001 e Registrazione EMAS).

Metodologia di calcolo del rischio

Il modello di supporto alla programmazione potrebbe trovare ispirazione dalle indicazioni emerse in ambito europeo (IMPEL European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law).

Il metodo sarà basato sull'identificazione di parametri (o 'variabili') assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

In linea del tutto generale, le variabili prese in considerazione per ogni installazione dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:

- variabili rappresentative dell'impatto potenziale associata all'impianto, e quindi caratteristica della tipologia di attività svolta;
- variabili rappresentative dell'impatto 'reale': emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso. Alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base all'ubicazione dell'impianto.

Oltre alle variabili summenzionate che rappresentano l'impatto reale sono considerati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie).

- variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulle base delle quali viene attribuito un 'indice di rischio' legato alla collocazione dell'installazione in aree sensibili.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo i parametri vengono combinati per determinare un indice di rischio dell'azienda.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata, quindi, da un proprio indice di rischio; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio costituisce la base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Al termine di ogni ciclo di programmazione gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutati tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

Anche la programmazione delle ispezioni ordinarie negli stabilimenti Seveso, effettuata dal CTR per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione per gli stabilimenti di soglia inferiore, deve essere basata, ai sensi dell'Allegato H del D.lgs.105/2015, su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante in essi presenti; a tale scopo sono forniti gli elementi di riferimento per la sua effettuazione, che deve tenere conto dei seguenti criteri:

- la pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- le risultanze delle ispezioni precedenti;
- le segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- la presenza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino;
- la concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- la collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- il pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Il primo Piano nazionale per gli stabilimenti di soglia superiore, emanato nel febbraio 2016 dal Ministero dell'interno in collaborazione con ISPRA, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.lgs.105/2015, riporta alcuni parametri di riferimento che valorizzano i criteri generali di valutazione sopra indicati ed un algoritmo per la loro combinazione, che consente di effettuare, con modalità trasparente e tracciabile, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante; resta ferma la facoltà dell'autorità preposta alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonché di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilità.

Anagrafe degli impianti

La possibilità di utilizzare tale approccio per la programmazione delle attività di controllo non può prescindere da una base dati sulle attività produttive che insistono sul territorio, nonché dai dati ambientali necessari come input di un qualsivoglia sistema di valutazione e pianificazione.

Per un efficace conoscenza del territorio è opportuno avere a disposizione una base di dati adeguata e costantemente aggiornata. Tali informazioni dovranno essere poi integrate e messe in relazione tra di loro per rendere la strategia di programmazione efficiente ed efficace. La prima azione da intraprendere è pertanto la costruzione di un Sistema Informativo Regionale Ambientale

adeguato alle necessità dell'Agenzia. Alcuni fronti su cui il SIRA é coinvolto e dovrà operare riguardano:

- Costruzione, integrazione e documentazione di banche dati ambientali (monitoraggi, catasti) certificate ed coerenti tra loro. L'integrazione di data base costruiti in maniera indipendente, gestiti ed alimentati da soggetti diversi, rappresenta un elemento di forte criticità, in quanto la possibilità di collegare tra loro le informazioni non può prescindere da una anagrafica unica delle imprese, costantemente aggiornata e mantenuta.
- Costruzione di banche dati di applicazioni cartografiche che semplifichino l'analisi delle informazioni ambientali;
- Progettazione di report, statistiche, indicatori, e di altri strumenti (es.: DatawareHousing, WebGIS) che consentano di derivare e condividere in maniera efficace conoscenza a partire dai dati disponibili;
- Sperimentazione ed implementazione della modellistica ambientale per verificare la coerenza tra gli esiti dei monitoraggi, i dati sulle pressioni per supportare l'analisi dell'introduzione di una nuova pressione in un contesto territoriale.

Informazioni imprescindibili sono legate all'anagrafica delle aziende, costituita dall'elenco delle aziende, raggruppate ad esempio per tipologia di atto autorizzativo in:

- aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- aziende soggette ad AUA
- aziende soggette ad autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di cui all'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che non si avvalgono dell'AUA
- aziende non rientranti nelle voci precedenti

L'obiettivo di perseguire un sistema integrato e aggiornato di dati risulta sicuramente sostenibile nel caso di impianti oggetto di Autorizzazioni Integrate Ambientale o soggette alle norme sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, in quanto sono in numero contenuto e la stessa normativa di riferimento, nonché le modalità con cui sono stati nel tempo effettuati i controlli o rilasciate le autorizzazioni, ha consentito di implementare negli anni banche dati più o meno complete (ad es. Inventario nazionale degli stabilimenti RIR di cui all'art.5 comma 3 del D.lgs.105/2015, data base implementati in maniera più o meno automatica con i dati degli autocontrolli previsti per le aziende AIA).

Come emerso dall'analisi dei questionari trasmessi dalle ARPA/APPA nell'ambito dei vari GdL, salvo rare eccezioni, le basi dati sono ad oggi incomplete. In particolar modo i dati relativi alle aziende soggette ad AUA ad oggi risultano pochi e soprattutto non omogenei. Al riguardo infatti in molti casi le

autorizzazioni trasmesse dalle Autorità Competenti non consentono di estrapolare tutte le informazioni che risulterebbero utili alla pianificazione dei controlli.

Solo una progressiva alimentazione/compilazione dei campi previsti dall'anagrafe a seguito di informazioni acquisite presso le Autorità competenti o nel corso delle attività di controllo delle Agenzie consentiranno di ricavare in maniera rapida e affidabile tutte le informazioni utili per definire una programmazione.

Inoltre, vista la mole delle informazioni da gestire, nonché la rapida evoluzione dei dati, basti pensare ad esempio al continuo aggiornamento degli atti autorizzativi, sarà necessario che i sistemi di archiviazione dei dati (Anagrafiche, dati sui controlli espletati, dati di monitoraggio, etc) siano costantemente aggiornati e non si potrà prescindere da un automazione nell'elaborazione del piano dei controlli. Il fattore di rischio specifico associato a ciascuna attività produttiva dovrà essere aggiornato in tempo reale, acquisendo i dati di input in maniera automatica dai vari database

Gestione della programmazione in fase transitoria

Per i motivi suesposti, salvo che nel caso degli impianti soggetti ad AIA, per i quali attraverso le informazioni tecniche acquisite nel procedimento autorizzativo o nel corso dei controlli secondo il Piano di monitoraggio e controllo autorizzato è possibile la determinazione dell'indice di rischio secondo le modalità previste dal documento predisposto a corredo del sistema SSPC, potrebbe essere necessario, nell'attesa di acquisire i dati necessari per l'utilizzo di un modello di calcolo del rischio, un approccio alla programmazione transitorio, che consenta di definire ad esempio piani settoriali sulla base dei quali attuare controlli di comparto (acque, aria), per tipologia produttiva o per criticità territoriali.

L'attività di controllo così programmata consente di indirizzare in termini strategici e di efficacia dell'azione le risorse di personale ed economiche.

Ciò presuppone l'individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto.

Si riportano alcune considerazioni di carattere generale per la predisposizione di un piano di controlli, prendendo ad esempio la programmazione dei controlli sugli scarichi; tali criteri, opportunamente declinati, potrebbero essere utilizzati anche per le attività ispettive relative ad altri comparti ambientali.

Un Piano di controllo degli scarichi potrebbe basarsi su un elenco di scarichi prioritari, allo scopo di focalizzare il controllo su quelli più problematici in termini di impatto sui corpi idrici recettori,

considerati gli obiettivi di qualità degli stessi.

Tali informazioni dovrebbero essere note a tutte le Agenzie in quanto richieste per il reporting alla Commissione Europea attraverso il sistema WISE - Water Information System for Europe.

Per singolo corpo idrico superficiale di ogni Distretto idrografico (RBD) devono essere infatti comunicati alla Commissione Europea informazioni e dati relativi a:

- Caratterizzazione;
- Pressioni ed impatti;
- Stato ecologico;
- Stato chimico;
- etc.

I criteri generali presi in considerazione per individuare le classi di priorità potrebbero essere:

1. Stato di qualità ambientale del corpo idrico recettore
2. Significatività del singolo scarico derivata da analisi delle pressioni
3. Significatività della pressione specifica sul corpo idrico recettore da analisi delle pressioni
4. Presenza nello scarico di sostanze incluse nelle tabelle 1/A, 1/B del D.Lgs. D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e altre sostanze non ricomprese negli elenchi

La definizione della priorità potrebbe pertanto partire dall'attribuzione di un punteggio per ogni indicatore (Pressione, Stato e Sostanze Pericolose), in relazione alla sua valorizzazione. Gli indicatori sono quindi raggruppati.

Da tali informazioni sarà necessario ottenere un quadro quanto più dettagliato dell'impatto potenziale dello scarico oggetto dell'autorizzazione sul corpo recettore che può essere sintetizzato in tre categorie, alle quali conseguono proposte di azioni o prescrizioni da prevedere nell'autorizzazione.

A. Scarico con impatto trascurabile

B. Scarico con impatto presente ma che non peggiora lo stato attuale e consente il conseguimento dello "stato di qualità buono"

C. Scarico con impatto significativo che può pregiudicare lo "stato di qualità buono" del corpo idrico, peggiorare lo stato attuale e non consentire o ritardare il conseguimento dello "stato di qualità buono".

Occorrerà da ultimo prendere in considerazione la possibile interferenza dello scarico con gli obiettivi ambientali specifici previsti per le aree protette presenti lungo il corpo idrico e la presenza eventuale

di siti di riferimento. Ad esempio nel caso di aree sensibili, aree vulnerabili da nitrati, aree destinate all'estrazione di acque per il consumo umano, aree destinate alla balneazione, dovrebbero essere definite prescrizioni specifiche (es. emissione di nutrienti, Sostanze ricomprese nella tabella 2/B del D.Lgs. 152/06, Escherichia coli).

Coordinamento tra Enti di controllo/Coordinamento dei controlli

Le Linee Guida sui controlli della Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, che sottolinea la necessità, al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni nelle attività, che le amministrazioni adottino strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano l'attività di controllo. Le amministrazioni, individuano preliminarmente il livello ottimale delle attività di coordinamento per valorizzare al meglio le sinergie tra tutti gli attori coinvolti.

Il principio del coordinamento viene perseguito tramite diversi strumenti, quali:

- a) Piani annuali di controllo coordinati tra più amministrazioni;
- b) Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi;
- c) Accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati;
- d) Modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio i verbali di accertamento).

Le linee guida richiama come un buon esempio di approccio integrato alla semplificazione dei controlli l'istituzione di un Registro Unico dei Controlli in agricoltura, poiché consente di perseguire simultaneamente diversi obiettivi, ovvero:

- la minore sottrazione di tempo e risorse all'attività imprenditoriale che può derivare dall'aver evitato duplicazioni di controlli;
- la pubblicizzazione dei risultati dell'attività svolta che sono rese disponibili alle varie amministrazioni (es. Regione, Province e altri enti territoriali, Aziende USL, Arpa);
- l'eliminazione delle duplicazioni in virtù dell'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di consultare preventivamente l'archivio del registro prima dell'effettuazione di controlli. Infatti, le diverse amministrazioni coinvolte, per i procedimenti di propria competenza, potranno utilizzare i risultati dei controlli riportati nel Registro;
- la trasparenza dell'attività ispettiva grazie all'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di registrare nel sistema informativo le attività eseguite e i risultati, definitivi e non, raggiunti.

Relativamente al coordinamento delle azioni di controllo, va evidenziato quanto previsto dall'art.27 comma 10 del D.Lgs.105/15 *"Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,...."*

Anche relativamente alle AIA, il D.Lgs. 152/06 all'art, 29 decies comma 6 ter riporta *"Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative"*.

CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Classificazione dei controlli ambientali

Le attività di controllo sono in generale oggetto di programmazione, rientrando tra le attività ordinarie. In aggiunta ad esse vengono effettuati ulteriori controlli non programmati a seguito di esposti, segnalazioni da parte di cittadini o enti pubblici, indagini della magistratura, interventi in emergenza ambientale, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di una autorizzazione, di un permesso o di una licenza, qualora si renda necessario reperire informazioni non desumibili dalla documentazione esaminata ed ogni qualvolta le attività di monitoraggio e vigilanza sulle matrici ambientali evidenziano una anomalia che comporta la necessità di individuarne le cause.

Pertanto è possibile suddividere i controlli in:

- attività di controllo programmate,
- attività di controllo non programmate.

I controlli ambientali vengono svolti mediante le seguenti modalità:

- *Ispezione integrata*: consiste in una verifica complessiva sul rispetto normativo di tutti gli impatti ambientali dell'azienda, o di quelli ritenuti prevalenti e più significativi, e sul rispetto delle connesse prescrizioni autorizzative in materia ambientale. Nel corso della visita l'Ente di controllo può procedere al campionamento di scarichi, acque superficiali, acque sotterranee, rifiuti, emissioni in atmosfera, suolo o indagini tecniche in materia di rumore e campi elettromagnetici.
- *Ispezione non integrata*: consiste in una verifica sul rispetto normativo dell'impatto ambientale dell'azienda e sul rispetto delle prescrizioni autorizzative riferito ad una singola matrice ambientale. Anche in questo caso si può procedere all'effettuazione di campionamenti.

Gli organi di controllo, organizzano e realizzano le ispezioni ambientali, anche attraverso visite in sito, avendo come obiettivi primari:

- il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto controllato attraverso la valutazione complessiva degli impatti ambientali e degli aspetti gestionali e impiantistici, delle attività e delle operazioni effettuate;
- la promozione della conoscenza e della comprensione da parte del gestore delle prescrizioni della legislazione ambientale vigente e delle principali problematiche ambientali connesse alla propria attività;
- la verifica della conformità degli impianti controllati ai requisiti ambientali stabiliti negli atti autorizzativi comunque denominati e per quanto in essi non specificati alla legislazione vigente;

- l'esame e la verifica delle attività di monitoraggio e controllo effettuato direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro conto;
- il controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature (incluso l'idoneità della manutenzione) e dell'adeguatezza della gestione ambientale del sito;

Si riportano di seguito i criteri operativi minimali comuni a tutte le tipologie di ispezioni condotte dalle ARPA nell'ambito dell'attività ispettiva istituzionale presso aziende.

L'ispezione ambientale viene condotta attraverso le seguenti fasi.

1. Preparazione dell'ispezione
2. Esecuzione dell'ispezione
3. Conclusione dell'ispezione e redazione della relazione ispettiva

Relativamente agli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso, l'allegato H del D.Lgs.105/15 riporta dettagliatamente le modalità operative con le quali condurre l'attività ispettiva.

Preparazione dell'ispezione

La preparazione dell'ispezione prevede l'effettuazione dei seguenti adempimenti

1. individuazione degli ispettori per la costituzione di un gruppo ispettivo. Il gruppo ispettivo può anche essere composto da soggetti appartenenti a diversi Enti, come per esempio nel caso dei controlli presso gli stabilimenti soggetti al d.Lgs. 105/15; in questo caso la costituzione del gruppo ispettivo è formalizzata secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;
2. reperimento della documentazione disponibile relativa all'azienda, all'ente o al sito da visitare, utile ai fini del sopralluogo; in caso di attivazione esterna, ulteriori informazioni preliminari possono essere acquisite da chi ha richiesto l'intervento.
3. organizzazione dei dati tecnici acquisiti durante la fase preparatoria e definizione di uno schema operativo per l'esecuzione dell'ispezione; lo schema deve considerare:
 - gli aspetti da controllare e la tipologia degli accertamenti da effettuare;
 - le modalità di esecuzione dell'ispezione e degli accertamenti tecnici e analitici ad essa collegati;
 - la tempistica per le singole fasi ispettive e per le attività tecniche e/o analitiche, che possono proseguire anche dopo la conclusione dell'ispezione, in forma di monitoraggio successivo;
 - gli eventuali monitoraggi degli effetti esterni da verificare;
 - l'eventuale ripartizione delle competenze dei componenti il gruppo ispettivo;
4. predisporre il materiale necessario al sopralluogo, ad esempio:
 - fogli di lavoro, documentazione utile in loco, modulistica;

- liste di controllo;
- i DPI in dotazione, previsti per la tipologia di rischio;
- l'eventuale strumentazione portatile per eseguire misure e/o rilievi in campo;
- il materiale per il prelievo di eventuali campioni, secondo le relative procedure operative;
- macchina fotografica;
- ogni altro dispositivo utile all'attività ispettiva.

La legislazione nazionale si sta adeguando ad un regime autorizzatorio che sia omnicomprensivo delle autorizzazioni ambientali necessarie ad esercire l'attività produttiva, superando la logica delle autorizzazioni settoriali per le diverse matrici od aspetti ambientali. Al fine di migliorare l'omogeneità comportamentale e l'efficacia dell'azione di controllo è opportuno l'utilizzo di check-list e di procedure di controllo applicabili su tutto il territorio nazionale. In considerazione dell'importanza di tale aspetto il SNPA ha attivato uno specifico gruppo di lavoro per l'impostazione generale delle procedure di controllo, costruzione di check list per i controlli AUA ed AIA regionali, per tipologie produttive e sito specifici. Per quanto riguarda le ispezioni presso gli stabilimenti RIR, lo stesso d.lgs. 105/15 riporta liste di riscontro e elementi di valutazione da utilizzare durante la fase di verifica in situ.

Esecuzione dell'ispezione

All'atto del controllo il gestore deve assicurare l'accesso all'impianto e fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione/documentazione necessaria ai fini della corretta gestione dell'ispezione.

Le modalità con cui viene condotta l'ispezione e gli elementi che durante la stessa vengono raccolti e valutati dipendono dallo specifico impianto e dalla norma di riferimento rispetto a cui il controllo viene effettuato.

Durante l'ispezione si procede a:

- verificare la conformità dell'azienda alle condizioni stabilite nell'atto autorizzativo e più in generale alla normativa di riferimento;
- verificare il rispetto dei limiti emissivi e degli impatti ambientali, anche facendo ricorso a controlli analitici e tecnici;
- verificare i pertinenti registri tenuti dai gestori degli impianti controllati ed altri aspetti amministrativi;

- verificare il corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzioni degli strumenti installati dall'azienda per il monitoraggio in continuo e non delle emissioni nelle varie matrici o finalizzati alla prevenzione delle emissioni stesse;
- verificare, quando previsto, la regolare trasmissione dei dati, delle informazioni e delle relazioni cui il gestore è tenuto nei confronti delle varie Autorità con competenza in materia ambientale;
- verificare, se previsto, la rispondenza delle misure eseguite in fase di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza (per gli stabilimenti RIR);
- verificare l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, sia dal punto di vista organizzativo/gestionale, che dal punto di vista delle misure tecniche adottate (per gli stabilimenti RIR);
- verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
- rilevare la necessità di eventuali adeguamenti gestionali a carico dell'azienda nonché di misure atte al contenimento delle emissioni;
- eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari.

Conclusione dell'ispezione e redazione della relazione ispettiva

A conclusione dell'ispezione se condotta in unica giornata, o al termine di ogni giornata di ispezione, qualora l'attività ispettiva si protragga su più giorni, come nel caso di AIA e RIR, dovrà essere redatto un verbale di ispezione a firma di tutte le parti coinvolte. In tale documento, oltre alle evidenze emerse nel corso dell'ispezione, dovrà essere riportato anche l'elenco delle integrazioni eventualmente richieste e della documentazione acquisita. Sul verbale, di norma, non sono riportate valutazioni e/o considerazioni.

Una copia viene lasciata all'azienda; l'altra copia rimane agli atti nell'archivio ARPA ed eventualmente viene allegata alla relazione conclusiva che verrà successivamente predisposta per la trasmissione all'Autorità Competente ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria.

In caso di campionamenti è prevista anche la compilazione del verbale di campionamento.

Sulla base di quanto emerso durante la visita presso l'impianto, sarà redatta una relazione conclusiva dell'attività ispettiva svolta. La relazione riporta tutti i riscontri visionati in fase di sopralluogo, l'elaborazione degli esiti analitici riferiti ai campioni prelevati durante l'ispezione e l'interpretazione degli stessi, nonché gli elementi critici riscontrati, le eventuali violazioni amministrative e/o penali riscontrate.

La relazione con le risultanze dell'attività di controllo è trasmessa all'Autorità Competente, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, all'Autorità Giudiziaria.. Nel caso di impianti soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale (la relazione ispettiva viene sempre inviata anche al gestore secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, art. 29 decies, comma 6 *“Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’Autorità Competente ed al gestore....”*). Analogamente avviene per gli impianti soggetti al D.Lgs.105/15.

La relazione finale del controllo può essere strutturata considerando i seguenti paragrafi

- Introduzione e informazioni preliminari
- Riassunto dell’attività ispettiva
- Conclusioni e giudizio
- Allegati

A questi può essere utile premettere una “Sintesi per le Autorità” che consenta una lettura veloce ai decisori amministrativi di vertice dell’Autorità competente e, se coinvolta, dell’Autorità giudiziaria delle risultanze dell’attività ispettiva contenute nell’intero rapporto. Ovviamente la sintesi deve contenere i presupposti, le conclusioni e le possibili criticità della relazione. Proprio perché destinata ad un decisore, questa sezione deve contenere pochi elementi tecnici e deve invece fornire il contesto normativo in cui l’ispezione è stata pianificata, la metodologia adottata, le salvaguardie adottate nei confronti del gestore dell’attività ispezionata, le principali evidenze acquisite in termini di conformità legislativa e autorizzativa, eventuali proposte di azioni successive. Ovviamente la sintesi per le autorità deve contenere solo ed esclusivamente una sintesi dei contenuti dell’intera relazione e dunque non può contenere elementi che non trovano riscontro nel resto della relazione.

Gli allegati sono costituiti da tutti i documenti ritenuti utili e che hanno consentito lo svolgimento dell’ispezione quali ad esempio, liste di controllo, verbali, verbali di campionamento e rapporti di prova analitici, copie di pagine di registri compilati dal gestore. Possono includere anche allegati tecnici prodotti dall’estensore della relazione e la documentazione complementare eventualmente fornita dal gestore in sede di ispezione.

Liste di controllo

Le liste di controllo consentono di avere una traccia della programmazione delle attività che si devono svolgere e allo stesso tempo degli elementi più rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività medesime.

Hanno la caratteristica di essere redatte in ufficio, ovvero in situazione ideale di concentrazione e di disponibilità di fonti, e pertanto consentono un approfondimento, ad esempio per quanto

riguarda la rispondenza a specifiche disposizioni normative, che spesso i verbali di ispezione non consentono.

Nel caso delle ispezioni ambientali, esse potrebbero anche essere distribuite ai presenti nella fase di avvio della verifica ispettiva, poiché consentono di facilitare lo scambio di informazioni e di prepararsi alle varie fasi dell'ispezione. Ovviamente questa possibilità deve essere valutata di caso in caso.

Ogni attività ispettiva ambientale dovrebbe avere la sua lista di controllo elaborata preventivamente. La disponibilità di liste di controllo predefinite per settori di attività e per tipologie di impianto, consente di velocizzare notevolmente la fase di preparazione dell'ispezione e aumenta certamente l'efficacia, in termini di completezza di trattazione, della ispezione medesima.

Gli elementi di forza delle liste di controllo possono essere così riassunti:

- sono un utile riferimento per l'ispettore, poiché aiutano a ricordare gli elementi importanti;
- garantiscono la completezza degli aspetti trattati nell'ispezione;
- consentono di velocizzare molte operazioni preliminari nel corso dell'ispezione.

Le controindicazioni:

- inducono l'ispettore a focalizzarsi su alcuni aspetti tralasciandone altri che potrebbero emergere nel corso dell'ispezione e non noti al momento della pianificazione;
- sono caratterizzate da una certa genericità e dunque non possono contenere i dettagli che a volte sono necessari per la documentazione dell'attività ispettiva;
- certamente non possono contenere la documentazione sulle modalità con cui sono state rilevate sul posto determinate circostanze.

La lista di controllo dovrebbe prevedere una prima parte di carattere più generale ed una successiva più specifica relativa ai diversi aspetti da controllare in sito suddivisa per comparto, quali ad esempio acqua, aria, gestione rifiuti, etc.

Per ciò che riguarda le aziende soggette ad AIA esistono norme di legge contenenti indicazioni precise anche sugli aspetti legati al controllo. L'atto autorizzativo rilasciato all'attività è estremamente dettagliato per quello che riguarda i limiti autorizzati delle emissioni e i controlli necessari (Piano di Monitoraggio e Controllo). Analoga considerazione vale per gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso: l'allegato H del D.Lgs. 105/2015 approfondisce in maniera molto puntuale, non solo le modalità con cui condurre la verifica ispettiva e predisporre il rapporto finale, ma include tabelle e liste di controllo da utilizzare per l'analisi di tutti gli aspetti oggetto del controllo da parte del gruppo ispettivo. Sono presenti due liste di riscontro, una che considera una configurazione tipica per impianti di processo e una pensata appositamente per gli stabilimenti

semplici e ad elevato livello di standardizzazione, quali ad es. depositi di GPL, di prodotti petroliferi, magazzini di fitofarmaci, ecc., e in generale nelle attività dove la manipolazione delle sostanze pericolose consiste esclusivamente nel carico/scarico, movimentazione, imbottigliamento o confezionamento, senza l'effettuazione di lavorazioni di processo o, in termini più generali, di trasformazioni chimico-fisiche (liste di riscontro 3a e 3b dell'Appendice 3). Entrambe le tipologie di liste sono fornite al gestore per la compilazione e successivamente utilizzate dal team ispettivo durante la verifica in situ.

Si riporta a titolo esemplificativo la prima parte di carattere generale di una lista di controllo predisposta per una visita ispettiva AIA.

PIANO DI VISITA ISPETTIVA

Ragione sociale _____ Rif. aut. _____
Ubicazione sito _____

Oggetto e obiettivi dell'ispezione

--

Parte 1 – Composizione del Gruppo di ispezione

Nome e cognome

(Referente del gruppo)

Parte 2 – Esame preliminare delle varie componenti ricomprese nell' AIA

	Note
☐ Energia	
☐ Emissioni in atmosfera	
☐ Scarichi e prelievi idrici	
☐ Gestione rifiuti	
☐ Protezione suolo	
☐ Emissioni sonore	
☐ Acque sotterranee	
☐ P.M.C.	
☐ Relazione di riferimento	
☐ Altro _____	

Ulteriore documentazione acquisita ed esaminata durante la preparazione dell'ispezione:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
-

Sintesi degli elementi salienti che, in base agli obiettivi dell'ispezione, saranno oggetto di controllo:

1. _____
2. _____
3. _____

Eventuali campionamenti? ☐ sì ☐ no

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
-

Parte 3 – Preparazione dell'ispezione

						Procedure di campionamento previste:
☐	Sono state identificate le procedure di campionamento da seguire durante l'ispezione?	☐	Sì	☐	No	Note
☐	Sulla base dell'esame documentale e degli elementi disponibili, sussistono adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'ispezione?	☐	Sì	☐	No	Note
☐	Sono stati acquisiti i necessari Dispositivi individuali di protezione?	☐	Sì	☐	No	Note
☐	Servono competenze e attrezzature aggiuntive?	☐	Sì	☐	No	Note
☐	Le attrezzature necessarie sono in stato di corretto funzionamento?	☐	Sì	☐	No	Note
☐	Nel caso sia previsto il prelievo di campioni: sono stati comunicati, al Laboratorio e alle altre strutture Agenziali interessate, la data (o le date) del sopralluogo, il numero previsto di campioni da prelevare ed i parametri da determinare?	☐	Sì	☐	No	Note
☐	Sono state individuate le "Liste di risconto per lo svolgimento delle ispezioni" da utilizzare nello svolgimento del sopralluogo?	☐	Sì	☐	No	Note

In caso di uso parziale della Lista, specificare le parti.

Eventuali note aggiuntive

Parte 4 – Lista di controllo per comparto (acqua, aria, etc)

Si riporta a titolo esemplificativo una check list per il comparto ambientale acque, da utilizzare per la scelta degli aspetti più appropriati da prendere in considerazione per lo specifico controllo da effettuare.

GESTIONE SCARICHI IDRICI		
N.	CHECK LIST	LEGENDA
1	Verificare l'autorizzazione (estremi) allo scarico, relativa validità e data di scadenza, gli elaborati grafici della rete fognaria, nonché la documentazione relativa al processo di depurazione e alle caratteristiche degli eventuali impianti di trattamento. Eventuale programmazione del campionamento	L'azienda deve richiedere il rinnovo dell'autorizzazione 1 anno prima della data di scadenza. Verificare che la documentazione sia stata presentata
2	Verificare se la ditta è autorizzata al trattamento rifiuti anche conto terzi presso i propri impianti di depurazione	Recuperare possibilmente la documentazione inerente
3	Verificare se la ditta è autorizzata al trattamento di reflui prodotti da terzi	Identificare le tipologie, quantitativi e modalità di gestione autorizzati
4	Verificare la presenza di scarichi idrici identificandone la natura (industriale, domestica, di acque meteoriche) ed il corpo recettore (fognatura - acqua super. - suolo) recuperando l'autorizzazione in sito se non già disponibile	
5	Produrre una breve descrizione del corpo recettore	Le informazioni da identificare sono: nome del corpo idrico ed eventuali tipologie di utilizzo (come: uso per vita dei pesci, uso per scopi potabili; classificazione come acqua pubblica); portata e caratteristiche visive al momento del sopralluogo; quanto altro ritenuto utile
6	Verificare la corrispondenza dei punti di scarico e della rete fognaria interna rispetto a quelli indicati nell'autorizzazione.	
7	Verificare le caratteristiche dei pozzetti di ispezione degli scarichi autorizzati: presenza, accessibilità, manutenzione e pulizia, idoneità al prelievo di campioni.	Un pozzetto di prelievo costruito secondo norme di buona tecnica è di dimensioni sufficienti all'introduzione di un contenitore di medie dimensioni da utilizzarsi per il prelievo, le tubazioni di scarico sono poste ad un'altezza tale da permettere il mantenimento di un certo quantitativo d'acqua utile per il campionamento ma allo stesso tempo sufficiente perchè l'acqua sia in continuo movimento e non ristagni. I pozzetti devono essere in luogo accessibile e sicuro. I pozzetti devono essere mantenuti puliti. Le prescrizioni autorizzative possono dare ulteriori indicazioni in merito
8	In presenza di uno scarico in atto rilevarne le caratteristiche visive (presenza di schiume, limpidezza, colore, odore, altro); se opportuno procedere al campionamento anche se non programmato e alle eventuali misure in campo	Riferimento ad eventuali procedure di Agenzia o di struttura
9	Identificare quali sono i processi produttivi dai quali derivano i reflui e la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione.	L'identificazione dei processi produttivi dai quali derivano i reflui permette di verificare le modalità e gli strumenti utilizzati per addurre le acque di scarico verso il depuratore (punti di recupero, tubazioni di raccolta). Tale conoscenza permette inoltre di individuare le sostanze in gioco che si possono ritrovare nelle acque di scarico e quindi di valutare se l'impianto in uso è adeguato alla tipologia di inquinanti da abbattere

10	Verificare la presenza di sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni atmosferiche le cui acque di risulta confluiscono nella rete di smaltimento delle acque reflue industriali. Evidenziare le modalità, la periodicità e gli eventuali trattamenti preventivi per il trasferimento all'impianto di depurazione delle acque	I reflui derivanti dagli impianti di abbattimento ad umido (es. scrubber) delle emissioni in atmosfera sono spesso inviati agli impianti di depurazione delle acque. Le valutazioni richieste servono per evidenziare se quest'ultimo ha la capacità depurativa necessaria per tipologia di trattamento (chimica, biologica, altro) e le dimensioni per trattare tale tipo di acque
11	Verificare la presenza di eventuali sistemi per il controllo della portata allo scarico, le modalità di manutenzione per assicurarne un buono stato di funzionamento ed eventuali registrazioni.	I contatori devono essere posizionati in genere immediatamente prima del pozzetto di scarico o comunque prima dell'immissione nel corpo recettore
12	Verificare la periodicità con cui viene effettuato lo scarico e la eventuale corrispondenza di quanto rilevato con i dati di autorizzazione.	La periodicità può risultare dall'atto autorizzativo o essere eventualmente dedotta dalle modalità di gestione della lavorazione e dell'impianto di depurazione ecc.
13	Identificare le fasi di depurazione dei reflui e la corrispondenza all'autorizzazione o a quanto dichiarato nei documenti presentati per l'autorizzazione.	La valutazione delle fasi di depurazione dei reflui delle relative caratteristiche e dello stato di manutenzione dell'impianto permette di evidenziare eventuali carenze nella impiantistica e nella gestione della stessa
14	Evidenziare le caratteristiche impiantistiche del processo di depurazione, lo stato di manutenzione dei componenti e della rete idrica relativa, le sostanze impiegate e le relative quantità e modalità di stoccaggio e di gestione	La valutazione delle relative caratteristiche impiantistiche, dello stato di manutenzione e di conduzione dell'impianto permette di evidenziare eventuali carenze nella impiantistica e nella gestione della stessa
15	Verificare produzione e modalità di trattamento dei fanghi di depurazione, nonché la produzione e la gestione degli altri eventuali rifiuti prodotti nel ciclo depurativo (es. da grigliatura, desabbiatura, flottazione, ecc.).	Nel caso di smaltimento come rifiuti verificare la correttezza delle previste scritture ambientali, Registri di carico e scarico, Formulare per il trasporto, Certificati analitici, Comunicazioni MUD, etc
16	Verificare la documentazione relativa ai controlli: modalità di campionamento e di analisi, gestione del campione, modalità di gestione dei dati.	In relazione alle analisi valutare il tipo di parametri in analisi rispetto ai possibili inquinanti evidenziati nel ciclo di lavorazione, i tempi di esecuzione rispetto alle eventuali scadenze previste nelle prescrizioni autorizzative, etc In relazione ai controlli di processo verificare la gestione dei dati in base alle prescrizioni autorizzative. Possono costituire controlli di processo le valutazioni sulla portata dei reflui all'impianto di depurazione, sulla valutazione di parametri analizzati direttamente in vasca di reazione, che variano in funzione della tipologia di impianto (chimico, o biologico) come pH, ossigeno disciolto, tempi e quantità di fango biologico sedimentato, tipologia di flora batterica presente nel fango, ecc.
17	Controllare le eventuali comunicazioni effettuate in caso di malfunzionamento se previste dall'autorizzazione	
18	Verificare se la ditta ha predisposto eventuali azioni in caso di emergenza (istruzioni, procedure, prassi operative) da attuare in caso di disturbi, malfunzionamenti, rotture ecc. agli impianti del depuratore con particolare riferimento ad eventuali scarichi anomali che possono portare al danneggiamento dell'impianto di depurazione. Verificare inoltre come tali eventi sono eventualmente registrati (vedere eventuali prescrizioni autorizzative).	
19	Verificare gli scarichi di processo parziali se previsti da autorizzazione	Le eventuali indicazioni sono riportate nelle autorizzazioni
20	Verificare la presenza all'interno dello stabilimento di sistemi di desalinizzazione delle acque. (es. impianti ad osmosi o resine a scambio ionico) e le modalità di smaltimento o depurazione dei relativi rifiuti/reflui prodotti	

	Acque di raffreddamento	
21	Verificare la presenza di acque di raffreddamento e modalità di riutilizzo/scarico	
	Scarichi domestici	
22	Verificare la presenza di punti di scarico di acque reflue domestiche con le modalità di trattamento e la relativa corrispondenza all'eventuale autorizzazione.	
	Acque meteoriche	
23	Verificare la presenza punti di scarico di acque meteoriche: eventuale provenienza, modalità di raccolta, di depurazione e di scarico, e relativa conformità alla normativa regionale acque di prima pioggia.	Verificare la separazione idrica della acque meteoriche suscettibili di contenere sostanze pericolose derivanti dal dilavamento dei piazzali e la corrispondenza con quanto eventualmente inserito nell'autorizzazione. Importante la verifica del rispetto della normativa di riferimento regionale
	Riutilizzo acque nella lavorazione	
24	Verificare l'eventuale riutilizzo delle acque di lavorazione, meteoriche ecc. all'interno dell'attività: relative modalità e quantità	
25	...	...

TIPOLOGIE DI CONTROLLO ED ADEMPIMENTI A CUI SONO ASSOGGETTATE LE IMPRESE

La conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese previsti dal D.Lgs. 33/2013 deve partire da un'attenta disamina delle competenze in materia di controlli del SNPA. E' pertanto evidente, che in considerazione delle deleghe di competenza previste dalle diverse norme regionali, gli obblighi di cui sopra possono essere diversi da regione a regione.

La presente Linea Guida, in esito ai lavori del GdL appositamente istituito, che ha visto la partecipazione e il confronto con ISPRA di numerose Agenzie Ambientali regionali, si propone innanzitutto, per ciascuna delle tematiche considerate, di identificare e descrivere nel dettaglio le tipologie dei controlli a cui sono assoggettate le imprese, in ragione del settore in cui operano e della loro dimensione e produzione.

Anche in riferimento ai criteri e alle modalità di svolgimento dei controlli, ampiamente illustrati nei capitoli precedenti, al fine di supportare le imprese nella disamina degli obblighi ad esse in capo, vengono poi individuati i principali adempimenti delle imprese disposti dalla normativa vigente per ogni tipologia di attività ed ogni comparto ambientale, tenendo in considerazione quanto previsto dal Testo Unico Ambientale e dalla normativa di settore. Alle singole Agenzie Ambientali è lasciata l'integrazione delle informazioni che si ritiene opportuno fornire, sulla base delle specificità delle diverse normative regionali.

Gli ambiti di attività considerati sono i seguenti:

- A. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- B. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- C. Autorizzazione ordinaria/semplificata per gli impianti di gestione rifiuti
- D. Stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR)
- E. Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Nell'ambito delle informazioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale, in considerazione del raggruppamento di 7 titoli autorizzatori previgenti e delle specificità dei controlli previsti dalle normative settoriali, si riporteranno anche le tipologie di controlli per specifico comparto ambientale o normativa nazionale di settore (aria, acqua, suolo e rifiuti, rumore, etc).

Nei paragrafi che seguono, per ognuno dei settori considerati, vengono innanzitutto forniti degli elementi che consentono di inquadrare l'ambito di attività, anche attraverso l'indicazione dei principali riferimenti normativi; vengono messi in luce gli aspetti rilevanti in termini di finalità dell'atto autorizzativo, con un approfondimento specifico sul tema dei controlli previsti a carico delle Autorità Competenti e degli autocontrolli dei Gestori. A questo si aggiungono, in alcuni casi, altri apporti finalizzati ad accrescere le informazioni a disposizione su ciascuna tematica nell'ambito specifico dei controlli (es. ruolo delle BAT nell'ambito dei controlli alle aziende soggette ad AIA).

Allo scopo di agevolare il lavoro delle imprese, si è deciso di predisporre delle **tabelle di sintesi** (riportate in allegato) in cui sono contenuti gli elementi principali per identificare con precisione le tipologie dei controlli a cui le stesse sono soggette e sono descritte le caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di controllo. In parallelo sono definiti i principali obblighi e adempimenti in capo ai Gestori e sono riportate, laddove possibile, indicazioni in merito alle sanzioni previste nei casi di inadempimenti.

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	TIPOLOGIE CONTROLLO	NOTE	SANZIONI
----------------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------	------	----------

Infine, per le diverse tipologie di attività produttive prese in considerazione dalla presente Linea Guida, sono state predisposte delle **schede di autovalutazione** (allegato) attraverso le quali i Gestori possono verificare il rispetto dei principali elementi prescrittivi della normativa ambientale nell'esercizio della propria attività.

La scheda è costituita da una sintesi sugli aspetti generali del controllo, con un focus sulle modalità di svolgimento dei controlli da parte del SNPA, e fornisce una lista di quesiti a cui il gestore deve rispondere per verificare di possedere i requisiti richiesti dalle autorizzazioni e dalla normativa. Nel compilare la scheda il Gestore può effettuare un'autovalutazione del rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dall'Autorizzazione e dalla normativa vigente per rendersi conto di eventuali non conformità che potrebbero anche costituire una violazione di natura penale e/o amministrativa.

Controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e prevede misure tese a evitare - ove possibile - o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.

La normativa europea, infatti, evidenzia la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sollecitando un'innovazione nella metodologia e nell'operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull'inquinamento.

In quest'ottica, il D.Lgs 46/14 ha recepito la direttiva europea 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (IED), che costituisce una fusione di 7 precedenti direttive - tra cui la direttiva IPPC e alcune direttive settoriali, come quella sui grandi impianti di combustione, sull'incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di Titanio - con lo scopo di proseguire nel processo di riduzione delle emissioni delle installazioni industriali, apportando modifiche sostanziali al D. Lgs 152/06 in tema di AIA.

Le categorie di attività industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono elencate nell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e sono raggruppate nelle seguenti sei tipologie:

- attività energetiche
- produzione e trasformazione dei metalli
- industria dei prodotti minerali
- industria chimica
- impianti di gestione dei rifiuti
- altre attività (tra cui, ad esempio, allevamenti, industria della carta, industria alimentare, ecc.)

L'Allegato XII alla parte II del D.Lgs 152/06, individua le categorie di impianti soggetti ad AIA, per le quali l'autorizzazione è di competenza statale; tra questi sono ricompresi impianti di particolare rilevanza quali ad esempio le raffinerie di petrolio, le centrali termiche, le acciaierie di prima fusione della ghisa e dell'acciaio ed impianti chimici oltre una certa soglia di capacità produttiva. Per le attività di competenza regionale o provinciale, invece, il rilascio dell'AIA è in capo alle Regioni o alle Province nel cui territorio è collocato l'impianto.

I controlli

Il tema dei controlli in materia di AIA è normato sulla base di quanto previsto nel D.Lgs 152/06, ai seguenti punti del Titolo III-bis, parte II:

- art. 29-decies, comma 3: declinazione dell'attività di controllo e individuazione delle Autorità Competenti per il Controllo
- art. 29-decies, comma 9: conseguenze dell'azione di controllo in caso di inosservanze,
- art. 29-decies, commi 11 bis e 11 ter: criteri e modalità per la pianificazione dei controlli
- art. 29-quattordices: Sanzioni

Nello stesso decreto legislativo vengono inoltre individuati i contenuti dell'attività ispettiva, attribuendone la competenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) per gli impianti di competenza statale (AIA nazionali) e all'Autorità Competente che ha rilasciato l'autorizzazione negli altri casi. Entrambi si avvalgono delle ARPA/APPA per lo svolgimento dei controlli.

Così come previsto dall'art.29-decies, comma 11-bis del D.Lgs.152/06, le attività ispettive presso le installazioni soggette ad A.I.A. sono definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un' analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) le disposizioni – ove previsto - riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

Il periodo tra due visite ispettive presso le installazioni soggette ad AIA non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodicità è determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al regolamento EMAS

Il controllo e l'autocontrollo

In generale, il controllo rappresenta l'insieme delle procedure e delle tecniche che consentono, per un verso, di mantenere una conoscenza continua e d'insieme sull'evoluzione dei parametri ambientali di rilievo per l'esercizio di un impianto e, per un altro verso, di costituire la base informativa per l'azione di verifica di conformità alle normative ambientali vigenti. Per tali ragioni è importante che l'azione di controllo sia sistematica e continua.

Da queste considerazioni deriva l'impostazione dei controlli in ambito AIA, che prevedono l'attribuzione di una significativa responsabilità al gestore di un impianto. Affinché l'azione di controllo sia coerente, efficiente ed efficace, occorre, infatti, un'adeguata pianificazione dello stesso, che il gestore realizzi attraverso la stesura del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione, vengono specificati i metodi di campionamento e di analisi degli inquinanti, i metodi di misura dei fondamentali parametri dei processi di produzione e dei sistemi di abbattimento, nonché la relativa metodologia di valutazione, concentrando l'attenzione sulle effettive criticità ambientali che potrebbero derivare dall'attività specifica svolta in un impianto. Nel Piano è specificato anche l'obbligo di comunicare all'Autorità Competente e ai comuni interessati nonché all'ente responsabile degli accertamenti i dati relativi ai controlli delle emissioni, necessari per verificare la conformità dell'impianto alle condizioni fissate AIA (cfr. art. 29-sexies comma 6 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.). In alcune regioni, l'obbligo di comunicazione dei dati da parte del gestore può essere ottemperato tramite l'inserimento dei risultati dei dati di autocontrollo in specifici applicativi resi disponibili per tale finalità.

Nel caso in cui i controlli effettuati evidenzino situazioni di grave criticità - o anche qualora il gestore dell'impianto proponga modifiche sostanziali, da cui possa derivare un peggioramento degli impatti ambientali - è previsto il riesame, da parte dell'Autorità Competente, delle condizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale introduzione di nuove prescrizioni e/o variazioni dei limiti, che tengano conto anche della storia pregressa dell'impianto e della realtà territoriale in cui esso è inserito.

Il ruolo delle BAT (Best Available Techniques)

Sempre nell'ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, un ulteriore elemento di novità che contraddistingue l'AIA rispetto ad altre tipologie di autorizzazioni consiste nel fatto che le nuove autorizzazioni, ed i conseguenti controlli, si fondano sull'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) - o Best Available Techniques (BAT)

Si tratta di soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo - che interessano le fasi di progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto - finalizzate ad evitare, o qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti. Esse riguardano tutti gli aspetti del funzionamento di un'azienda che influenzano

l'ambiente, quindi le emissioni di sostanze inquinanti, il calore, il rumore, le vibrazioni ed il consumo delle risorse: materie prime, acqua ed energia.

La prescrizione di adottare certe tipologie di BAT e la conseguente adozione delle stesse da parte dei gestori degli impianti deve comunque garantirne l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale; per queste ragioni le BAT vengono periodicamente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti.

Questo rende particolarmente importante il ruolo delle strutture tecniche "esperte" e la capacità di aggiornamento tecnologico sia da parte delle aziende che delle Autorità Competenti e del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali, che in Italia rappresenta il garante istituzionale delle azioni di controllo ambientale. In questo ambito, per favorire lo scambio di informazioni, l'Unione Europea si è attrezzata per sostenere l'attuazione della direttiva IPPC creando un apposito ufficio, l'European IPPC Bureau (EIPPCB), operante presso il centro comunitario di ricerca di Siviglia, che coordina una serie di gruppi tecnici, ai quali partecipano delegati dei Paesi membri, che sono incaricati della redazione di documenti di riferimento per l'individuazione delle migliori tecnologie, i cosiddetti BAT reference documents (BRefs). Essi sono documenti di riferimento, non vincolanti, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili nella Unione Europea. Tali documenti, specifici per le varie tipologie di attività produttive, riportano, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT. Queste ultime - cosiddette BAT Conclusion - contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (i cosiddetti BAT -AEL), il monitoraggio necessario, i livelli di consumo, ecc. Entro 4 anni dall'uscita delle BAT Conclusion le autorizzazioni devono essere, se necessario, aggiornate e le installazioni adeguate. L'utilizzo dei BRef negli Stati Membri, può essere diretto oppure indiretto, come base per l'emanazione di documenti di riferimento ovvero linee guida nazionali.

Tabelle di sintesi e schede di autovalutazione sono riportate negli allegati 1 e 2.

Controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale

L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale scardina la vecchia logica delle autorizzazioni settoriali: il DPR 59/2013 introduce infatti, almeno dal punto di vista amministrativo, un approccio di tipo "integrato" alla fase di rilascio dell'atto autorizzativo, anche se, non essendo state modificate le normative di settore originarie, non fa altrettanto per la fase di controllo. L'introduzione dell'AUA quindi non è ancora sufficiente ad imporre, anche nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, un approccio integrato al controllo, secondo gli obiettivi introdotti dal art. 14 comma 4 lett. c del D.L. 5/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese). L'AUA ricomprende la maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso.

I Gestori degli impianti che possiedono i requisiti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- b) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.lgs. 152/06 s.m.i., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- d) Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- e) Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/06 s.m.i..

L'autorizzazione è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP dei Comuni.

La procedura di rilascio dell'AUA ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 in taluni casi prevede l'indizione della conferenza di servizi ed in altri casi ne dà semplicemente facoltà. In entrambi i casi sono chiamati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale definiti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. In considerazione dei titoli abilitativi sostituiti dal decreto e dalla normativa settoriale vigente, le Agenzie ambientali non rientrano tra le pubbliche amministrazioni sopra richiamate e quindi non è chiamata a rendere il proprio parere in conferenza di servizi.

Nell'ambito della disciplina dell'AUA le Agenzie svolgono le attività in ambito istruttorio:

- a) demandate dalla normativa nazionale e regionale previgente già svolte nell'ambito delle Autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Dalla ricognizione effettuata dal GdL emerge che non si ha ad oggi una dimensione numerica precisa delle attività rientranti in tale tipologia autorizzativa, anche in considerazione del vasto campo di applicazione della nuova normativa. E' pertanto indispensabile avviare in tempi rapidi un'anagrafe di tutte le attività produttive che hanno implicazioni sull'ambiente, integrata da informazioni utili ai fini di un corretto inquadramento ed una congrua pianificazione delle attività di controllo.

I controlli

Il DPR 59/13 disciplina le procedure autorizzative, senza entrare nel merito delle specifiche sui controlli. Restano pertanto ferme tutte le prescrizioni sui controlli della normativa tecnica di settore relativa ai titoli sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale.

A differenza di quanto previsto per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (cfr. art.29-decies, comma 11-bis del D.Lgs.152/06) che sono oggetto di attività ispettive definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, non è prevista esplicita programmazione dei controlli, sebbene auspicata dalla normativa comunitaria e nazionale per tutte le attività produttive con impatto sull'ambiente.

Tabelle di sintesi e schede di autovalutazione sono riportate negli allegati 3 e 4.

Controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Unica / procedura semplificata non aderente AUA – impianti di gestione dei rifiuti

Le azioni di controllo tecnico sugli impianti di produzione e gestione dei rifiuti si concretizzano attraverso verifiche istruttorie e verifiche tecniche in situ. Le ispezioni sugli impianti hanno lo scopo di valutare le modalità con le quali vengono svolte attività di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

I principali riferimenti normativi specifici sono:

- D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte IV art. 208;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216

Il testo unico ambientale rimanda ad ulteriori numerose normative tecniche specifiche per le diverse attività.

I controlli

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 e quelle soggette a comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non è prevista programmazione dei controlli.

Nell'ambito dello svolgimento dei controlli è possibile fare riferimento ai criteri generali precedentemente descritti, ferme restando le specificità dei controlli previste dalla numerosa normativa tecnica di settore pertinente al caso in esame.

In base alla tipologia di impianto di gestione dei rifiuti ed al tipo di autorizzazione, saranno diversi gli elementi caratterizzanti e dovrà pertanto essere studiato in maniera specifica l'approccio al controllo. Basti pensare ad esempio alle peculiarità di un impianto di compostaggio rispetto ad altre tipologie di impianti di gestione dei rifiuti, che fra l'altro dovranno anche tener conto dello specifico regime autorizzativo.

Infatti un impianto di compostaggio può essere autorizzato in procedura ordinaria o in procedura semplificata, con implicazioni sugli aspetti da controllare. La norma prevede, per la sola produzione di compost di qualità provenienti dai rifiuti da raccolta differenziata, disposizioni semplificate dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative alle operazioni di recupero dei rifiuti, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 sulla determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. Tali prescrizioni sono previste dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 al punto 16 dell'allegato 1 Suballegato 1 - Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose. La norma che regola la produzione di compost di qualità in procedura

semplificata detta vincoli più stringenti sulla tipologia di rifiuti utilizzabili e sulle modalità di produzione del compost.

Da ciò discende la necessità di progettare l'attività di controllo sugli impianti di gestione dei rifiuti in funzione della specifica disciplina tecnica pertinente alla gestione autorizzata. Restano comunque ferme tutte quelle verifiche trasversali agli impianti di gestione dei rifiuti che possono riguardare ad esempio gli aspetti tecnico-amministrativi, come le verifiche relative a:

- la documentazione SISTRI o il registro/i di carico e scarico in termini di presenza e di corretta compilazione, anche in relazione a quanto rilevato durante il sopralluogo (tipologie di rifiuti registrate, la loro provenienza con valutazioni anche rispetto all'ambito territoriale di conferimento ammesso, quando inserito in piani di gestione dei rifiuti urbani, il trasportatore, i quantitativi);
- la documentazione SISTRI o i formulari di identificazione dei rifiuti prodotti dall'impianto e conferiti all'esterno;
- la documentazione SISTRI o i formulari di identificazione dei rifiuti ricevuti;
- il MUD qualora non esaminato prima dell'intervento;
- gli atti relativi all'iscrizione all'Albo;
- le autorizzazioni inerenti i processi: acque, emissioni in atmosfera;
- esito degli autocontrolli.

La tabella di sintesi è riportata nell'allegato 5.

Controlli e adempimenti delle attività soggette a rischio di incidente rilevante

Le verifiche ispettive negli stabilimenti RIR sono indirizzate alla verifica e alla definizione delle caratteristiche del sistema di gestione della sicurezza e all'individuazione dei punti critici del SGS-PIR e delle eventuali misure correttive e migliorative che è necessario adottare affinché questo costituisca uno strumento efficace alla prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo.

Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs.105/2015

Le commissioni ispettive devono pertanto:

- a) verificare la struttura del sistema di gestione adottato assicurandosi che le indicazioni normative siano state considerate ed implementate quando applicabili e rilevanti (verifica di completezza);
- b) verificare la funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni livello del sistema;

- c) effettuare verifiche documentali e in campo sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti nonché del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicità congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi.

L'ispezione deve essere organizzata al fine di consentire l'effettuazione di un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, in particolare attraverso:

- la verifica della conformità del sistema di gestione della sicurezza ai contenuti richiesti dall'allegato B del decreto;
- la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze:
- dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del sistema);
- dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche documentali e in campo – anche effettuando simulazioni delle possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS-PIR per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, nonché del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicità congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi);
- la verifica della conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni svolte ai sensi dell'attuale decreto, o in fase di prima applicazione, di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99;

Tabelle di sintesi e schede di autovalutazione sono riportate negli allegati 6 e 7.

Controlli e adempimenti delle attività soggette a valutazione di impatto ambientale

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) costituisce un utile strumento di supporto decisionale tecnico-amministrativo, essendo il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

La VIA ha lo scopo di individuare le soluzioni più idonee al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

La valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi di un progetto sui seguenti fattori, considerando anche l'interazione tra loro:

- l'uomo, la fauna e la flora,
- il suolo, l'aria, l'acqua e il clima,
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

La VIA riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ovvero:

- i progetti di cui agli allegati II e III alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
- i progetti di cui all'allegato IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

La VIA è inoltre necessaria, qualora a seguito dell'espletamento della verifica di assoggettabilità (screening) si ritenga che possano produrre impatti negativi e significativi sull'ambiente, per:

- i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni,
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente,
- i progetti elencati nell'allegato IV tenendo conto della revisione delle soglie e dei criteri disposta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

I controlli

Il tema dei controlli in materia di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA è normato sulla base di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i., ai seguenti punti del Titolo III, parte II:

- art. 29: Monitoraggio
- art. 29: Controlli e sanzioni

La Valutazione Di Impatto Ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del Titolo III, alla parte II del D.Lgs 152/2006, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze del sistema agenziale.

Lo svolgimento e gli esiti di tali attività, nei casi di impatti negativi non previsti nella fase di valutazione, supportano le azioni correttive adottate dall'Autorità Competente che possono modificare il provvedimento rilasciato apponendo condizioni ulteriori e, nei casi più gravi, determinare, in via cautelare, la sospensione dei lavori o delle attività (Art. 28, comma 1 bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'accertamento della sussistenza di eventuali violazioni delle prescrizioni impartite o di difformità sostanziali da quanto disposto dal provvedimento di VIA comporta la predisposizione di azioni cautelari e/o risarcitorie dei danni ambientali arrecati da parte dell'Autorità Competente nei confronti del soggetto inadempiente che possono prevedere la sospensione dei lavori, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento secondo specifiche modalità e termini temporali, l'applicazione di sanzioni commisurate all'entità del danno ambientale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile. In caso di inadempienza da parte del soggetto l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente

In caso di procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli previsti in attuazione della disciplina di VIA sono effettuati contestualmente a quelli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il controllo e l'autocontrollo

Il Monitoraggio Ambientale rappresenta, per tutte le opere soggette a VIA, lo strumento che fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle varie fasi di attuazione dell'opera e che consente ai soggetti responsabili (proponente, autorità competenti) di individuare i segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive qualora le "risposte" ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell'ambito del processo di VIA. Il processo di VIA non si conclude quindi con la decisione dell'autorità competente ma prosegue con il monitoraggio ambientale e quindi con la predisposizione da parte del proponente del Protocollo di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Il PMA deve a partire dall'identificazione delle azioni di progetto che generano, per ciascuna fase (ante operam, in corso d'opera, post operam), impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali, identificare le componenti/fattori ambientali da monitorare in quanto interessate da impatti ambientali significativi e per le quali sono state individuate misure di mitigazione la cui efficacia dovrà essere verificata mediante il monitoraggio ambientale

Nel PMA vengono definiti:

- le aree di indagine nell'ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell'ambito di queste, le stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti;
- i parametri analitici descrittivi dello stato quali-quantitativo della componente/fattore ambientale attraverso i quali controllare l'evoluzione nello spazio e nel tempo delle sue caratteristiche, la coerenza con le previsioni effettuate nello SIA (stima degli impatti ambientali), l'efficacia delle misure di mitigazione adottate;
- le tecniche di campionamento, misura ed analisi e la relativa strumentazione;
- la frequenza dei campionamenti e durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi temporali;
- le metodologie di controllo di qualità, validazione, analisi ed elaborazione dei dati del monitoraggio per la valutazione delle variazioni nel tempo dei valori dei parametri analitici utilizzati.

Nel PMA sono specificate anche le modalità di restituzione all'Autorità Competente dei dati funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti del monitoraggio ambientale, anche ai fini dell'informazione al pubblico.

Tabelle di sintesi e schede di autovalutazione sono riportate negli allegati 8 e 9.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI CONTROLLI AMBIENTALI

Il decreto legislativo n.33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) ha comportato un forte sviluppo, ampliamento e riordino della materia della trasparenza, determinando anche il consolidamento degli adempimenti previsti.

Il decreto 33/2013 richiede, peraltro, di garantire in apposita sezione web l'accesso all'informazione ambientale (come già previsto dal d.lgs. n.195/2005), intesa nel senso più ampio, e a fornire informazioni sulle modalità di controllo delle imprese e sugli adempimenti che ad esse sono in capo e che sono riconducibili alle competenze dell'Agenzia.

Si evidenzia in particolare che, prima della modifica di cui al D.Lgs. 97/2016, l'art. 25. “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese” prevedeva che le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicino sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Tali informazioni, dettagliate nei precedenti capitoli, rappresentano solo una parte delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico. La Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo si pone come obiettivo quello di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse, stabilendo termini e condizioni di base, nonché modalità pratiche per il suo esercizio, e di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico. Le autorità pubbliche hanno l'onere di strutturare l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche. In particolare prevede la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente e dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente.

In questo contesto si è ritenuto opportuno inserire un piccolo contributo in cui mostrare alcuni esempi di informazioni significative da rendere pubbliche nelle forme summenzionate

relativamente alle attività di controllo ambientale, anche attraverso un confronto con il GdL 32, che sta lavorando sulla reportistica in materia di controlli.

In particolare, di seguito sono riportate alcune informazioni che si ritengono significative per gli impianti soggetti ad AIA, da prendere come esempio anche per le altre tipologie di attività produttive esaminate nel presente documento (RIR, AUA e VIA).

La tabella che segue vuole fornire una panoramica della distribuzione dell'attività ispettiva svolta nelle diverse Regioni per gli impianti AIA di competenza statale ed in rapporto alle diverse categorie di attività previste nell'allegato XII quali: raffinerie, acciaierie, centrali termoelettriche, impianti chimici, rigassificatori e reti Snam. La stessa tabella mette in evidenza anche il rapporto esistente tra il numero di impianti autorizzati, le visite ispettive programmate per alcuni di quegli impianti e le visite ispettive effettivamente svolte dal SNPA.

Regione	Raffinerie	Acciaierie	Centrali termoelettriche	Impianti chimici	Rigassificatori	Reti SNAM	Totale numero impianti autorizzati	Totale ispezioni ordinarie programmate	Totale impianti ispezionati
Abruzzo	0	0	3	0	0	0	3		
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0		
Bolzano	0	0	0	0	0	0	0		
Calabria	0	0	6	1	0	0	7		
Campania	0	0	5	1	0	0	6		
Emilia Romagna	1	0	6	6	0	1	14		
Friuli V. Giulia	0	0	4	0	0	0	4		
Lazio	1	0	6	1	0	0	8		
Liguria	1	0	3	0	0	0	4		
Lombardia	2	0	11	3	0	0	16		
Marche	1	0	2	0	0	0	3		
Molise	0	0	2	0	0	0	2		
Piemonte	0	0	6	2	0	1	9		
Puglia	1	1	8	2	0	0	12		
Sardegna	1	0	4	6	0	0	11		
Sicilia	4	0	13	4	0	0	21		

Quadro generale delle visite ispettive presso installazioni di competenza statale differenziate per Regione e categoria attività

Tabelle analoghe possono essere predisposte anche per gli impianti AIA di competenza regionale, eventualmente suddividendo i dati per categoria di attività e per Provincia.

Altri tipi di informazioni che possono essere messe a disposizioni del pubblico riguardano le tipologie di non conformità accertate in un anno di riferimento presso le diverse installazioni autorizzate, sia a seguito di visita ispettiva sia a seguito di verifica documentale. Si tratta sia di non

conformità sanzionate amministrativamente, ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 2, sia di eventuali non conformità sanzionate penalmente, ai sensi dell'art. 29-quattordices comma 3.

A livello regionale sono disponibili per ciascuna categoria di impianto soggetto ad AIA le seguenti informazioni:

- non conformità sanzionate amministrativamente, con l'indicazione dei comparti interessati, ossia:
 - emissioni in atmosfera
 - acque reflue
 - rifiuti
- non conformità invece che comportano una sanzione penale, con l'indicazione dei comparti interessati, ossia:
 - emissioni in atmosfera
 - acque reflue
 - rifiuti

Gli stessi dati di cui sopra possono essere riportati anche per le visite ispettive straordinarie svolte in un anno, con riferimento alla motivazione che ha dato luogo al controllo (AC, AG o verifica di ottemperanza a non conformità accertate in precedenza).

Si ricorda che è di fondamentale importanza garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza circa i criteri di validità:

- ogni contenuto informativo dovrà essere corredato dalla storia delle revisioni, che includa la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione;
- a tale scopo, le informazioni superate e/o non più significative dovranno essere archiviate o eliminate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- i criteri di validità e le politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale devono essere chiaramente definiti.

È necessario contestualizzare con chiarezza ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web, file), indicando:

- tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico)
- periodo a cui le informazioni si riferiscono
- struttura che ha creato quel contenuto informativo e al quale esso si riferisce.

Allegati

- 1. Tabella tipologia controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale**

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	TIPOLOGIE CONTROLLO			NOTE
AIA nazionali Competenza autorizzativa: MATTM	Allegato XII alla parte II del D.LGS. 152/2006	- essere in possesso di autorizzazione valida per l'installazione e l'attività - effettuare le comunicazioni previste dall'atto autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo sostanziale e non sostanziale, violazioni delle condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del gestore, DAP) - rispettare le norme settoriali non già ricomprese nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA - rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA - trasmissione relazione annuale - screening e, in caso positivo, presentazione all'AC della relazione di riferimento - Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione in caso di riesame periodico (comma5 art.29-octies)	Ispezioni ambientali art. 5 comma 1 lettera v-quinquies) D.Lgs.152/06 e smi	Controllo documentale (a cura di ISPRA)	- Valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi -In caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese - Valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche - Valutazione del Documento di Attuazione del Programma di controllo (DAP)	
				Ispezione ordinaria in loco art. 29-sexies comma 6-ter e art.29-decies comma 3 (a cura di ISPRA e/o ARPA/APPA)	-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti	E' un controllo di tipo periodico, con periodicità definita dal piano d'ispezione ambientale a livello regionale di cui all'art. 29-decies comma 11-bi. La programmazione annuale è pubblicata sul sito del MATTM.
				Ispezione straordinaria in loco art. 29-decies comma 4 (a cura di ISPRA e/o ARPA/APPA)	-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti L'attività ispettiva non necessariamente contempla tutte le precedenti voci, oppure potrebbe limitarsi ad una sola matrice ambientale	E' un controllo non programmato, eseguito a seguito di: esposti, incidenti, verifiche di diffide, richieste dall'AC e/o AG, verifiche su adempimenti di tipo specifico (taratura impianti di monitoraggio e controllo,ecc).
AIA regionali Competenza autorizzativa: Regione/Provincia	Allegato VIII alla prate II del D.Lgs. 152/2006	- essere in possesso di autorizzazione valida per l'installazione e l'attività - effettuare le comunicazioni previste dall'atto autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo sostanziale e non sostanziale, violazioni delle condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del gestore) - rispettare le norme settoriali non già ricomprese nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA - rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA - trasmissione relazione annuale - screening e, in caso positivo, presentazione all'AC della relazione di riferimento - Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione in caso di riesame periodico (comma5 art.29-octies)	Ispezioni ambientali art. 5 comma 1 lettera v-quinquies) D.Lgs.152/06 e smi	Controllo di tipo documentale (a cura di Autorità Competente e/o ARPA /APPA)	- Valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi -In caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese - Valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche	Questa tipologia di controllo in alcune Regioni è ricompresa nel controllo di tipo ispettivo
				Ispezione ordinaria in loco art. 29-sexies comma 6-ter e art.29-decies comma 3 (a cura di Autorità Competente avvalendosi di ARPA/APPA)	-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti	E' un controllo di tipo periodico, con periodicità definita dal piano d'ispezione ambientale a livello regionale di cui all'art. 29-decies comma 11-bis.
				Ispezione straordinaria in loco art. 29-decies comma 4 (a cura di Autorità Competente/ARPA o APPA)	-verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti L'attività ispettiva non necessariamente contempla tutte le precedenti voci, oppure potrebbe limitarsi ad una sola matrice ambientale	E' un controllo non programmato, eseguito a seguito di: esposti, incidenti, verifiche di diffide, richieste dall'AC e/o AG, verifiche su adempimenti di tipo specifico (taratura impianti di monitoraggio e controllo,ecc).

2. Questionario di autovalutazione delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

Aspetti generali del controllo AIA

L'attività di controllo svolta da ARPA presso gli impianti soggetti ad AIA può essere di due tipologie:

- **Attività ordinaria:** svolta sulla base di un piano di ispezione ambientale definito a livello regionale e periodicamente aggiornato a cura delle singole Regioni o delle Province autonome. Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono decisi sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti sull'ambiente generati dalle diverse tipologie di attività produttive. I costi dell'attività ordinaria sono a carico del gestore dell'azienda e soggetti a tariffazione in accordo con le specifiche normative regionali. *(riferimento allo specifico tariffario)*

Nell'ambito dell'attività ordinaria, ARPA accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'azienda (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato regolarmente l'Autorità Competente (AC) e, nel caso di inconvenienti da incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, abbia fornito in modo tempestivo i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

La verifica ordinaria è di norma preceduta da comunicazione al Gestore dell'impianto della data di effettuazione della visita e dell'elenco della documentazione che deve essere messa a disposizione dallo stesso.

- **Attività straordinaria:** non può essere oggetto di pianificazione e programmazione e richiede spesso tempestività d'intervento a seguito di un particolare evento (ad es. un grave incidente ambientale). Può riguardare singoli aspetti o specifiche parti dell'impianto ed è finalizzata a rispondere ad una determinata richiesta pervenuta ad ARPA (ad esempio da parte dell'Autorità Giudiziaria). Le ispezioni straordinarie possono essere disposte dall'AC, nell'ambito della disponibilità del proprio bilancio; in questi casi gli oneri dell'attività ispettiva non sono in carico al Gestore.

Sia in caso di ispezioni ordinarie che straordinarie, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica tecnica relativa all'impianto, per il prelievo di campioni e per raccogliere qualsiasi informazione.

Il piano d'ispezione ambientale previsto dal D.Lgs 152/06 e definito a livello regionale deve esplicitare i seguenti aspetti: *(sulla base della specifica organizzazione della Regione/Agenzia possono essere riportati riferimenti di carattere pianificatorio/organizzativo stabiliti a livello locale)*

- l'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- l'elenco degli impianti che saranno sottoposti a controllo;
- le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- le procedure per le ispezioni straordinarie;
- se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Il periodo tra due visite ispettive nello stesso impianto non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per gli impianti per i quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Il periodo tra due visite successive è stabilito sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma dei rischi ambientali che consideri almeno:

- gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

In cosa consiste il controllo svolto da ARPA *(fare riferimento anche a specifiche procedure predisposte a livello agenziale)*

Il controllo effettuato da ARPA si articola nelle seguenti fasi:

- controllo documentale, che consiste in:
 - valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi
 - in caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese
 - valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche
- visita presso l'impianto ai fini di:
 - verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata
 - verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione
 - verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico)
 - verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti)
 - verifica trasmissione relazioni annuali
 - verifica rispetto PMC
 - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

Cosa accade dopo il controllo di ARPA

Gli esiti del controllo sono contenuti in una relazione finale di verifica ispettiva che, ai sensi dell'art. 29 decies commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è inviata al gestore interessato e all'autorità competente, perché provveda, sulla base delle evidenze emerse durante l'attività ispettiva, ai seguiti di competenza (emissioni diffide, aggiornamento autorizzazioni, ecc.). Per conoscenza la relazione finale viene inviata anche al Comune ove ha sede l'impianto.

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE IMPIANTI SOGGETTI AD AIA

Con riferimento alla scheda sotto riportata, il Gestore può effettuare un'autovalutazione del rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Le categorie di impianti per i quali è prevista l'AIA sono riportati nell'Allegato XII (AIA Nazionali) e nell'Allegato VIII, parte II del Dlgs 152/2006 e s.m.i. I "NO" in rosso possono costituire violazione di natura penale e/o amministrativa.

1.	Sono in possesso dell'AIA prevista dal Titolo III-bis, parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	SI	NO
2.	Ho effettuato la comunicazione all'Autorità Competente in materia di AIA ai sensi <u>art. 29-decies</u> , comma 1	SI	NO
3.	Ho ottemperato alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo nei tempi previsti	SI	NO
4.	Ho comunicato all'A.C. le modifiche non sostanziali dell'impianto (<u>art. 29-nonies</u> , comma 1)	SI	NO
	Ho atteso i 60 giorni dalla comunicazione prima di attuarle	SI	NO
5.	Nel caso di modifiche sostanziali dell'installazione, ho provveduto ad inviare all'A.C. una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni presentate con la prima domanda (<u>art. 29-nonies</u> , comma 2, <u>art. 29-ter</u> , comma 1 e 2)	SI	NO
	Ho atteso l'autorizzazione prima di attuarle	SI	NO
6.	Ho informato l'A.C. e ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, valutazione di impatto ambientale o in materia di urbanistica (<u>art. 29-nonies</u> , comma 3)	SI	NO
7.	Sono intervenute variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (<u>art. 29-nonies</u> , comma 4)	SI	NO
	Se SI, il vecchio e il nuovo Gestore hanno dato comunicazione all'Autorità Competente entro 30 giorni anche nelle forme dell'autocertificazione	SI	NO
8.	In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, ho informato immediatamente l'A.C. e ARPA e ho adottato immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali, informandone l'A.C. (<u>art. 29-undecies</u> , comma 1 e comma 3)	SI	NO
	Ho adottato nei tempi stabiliti le misure complementari eventualmente richieste dall'A.C. (<u>art. 29-undecies</u> , comma 2)	SI	NO
9.	Ho trasmesso all'A.C. e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA, come previsto dall' <u>art. 29-decies</u> , comma 2, secondo le tempistiche contenute nell'autorizzazione (in caso di diverse modalità di trasmissione dati, va specificato l'obbligo previsto in ogni Regione p.es in Lombardia i dati non vengono trasmessi ma caricati sull'applicativo AIDA)	SI	NO
10.	Ho provveduto al pagamento della tariffa controlli entro il 30 Gennaio di ogni anno solare, in ottemperanza all'art. 6 del DM Tariffe	SI	NO

3. Tabella tipologia controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	TIPOLOGIE CONTROLLO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	NOTE
AUA	Emissioni in atmosfera stabilimenti con emissioni convogliate	• verifica idoneità punto di prelievo • verifica accessi al punto di campionamento • verifica condizioni di funzionamento dell'impianto al momento del campionamento (a regime, potenzialità, ecc) • svolgimento dei campionamenti per gli inquinanti di interesse conformemente alla norma UNICHIM 158/88 e alle metodiche specifiche riportate in autorizzazione (o previste dal D.Lgs.152/06 art. 271 comma 17)	• punto e sezione di campionamento conforme alle UNI EN 15259:2008 e alle norme specifiche relative agli inquinanti da monitorare • piattaforma di campionamento e relativo accesso in sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08, UNI 13284-1:2003 e UNI EN 15259:2008 • svolgimento degli autocontrolli con le modalità indicate in autorizzazione (UNICHIM 158/88 e metodica indicata in autorizzazione per ogni inquinante) (o previste dal D.Lgs.152/06 art. 271 comma 17) • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili	
AUA	Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni convogliate autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006	• presenza dell'autorizzazione valida • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative • verifica svolgimento autocontrolli periodici • verifica della presenza di idoneo punto di prelievo a camino (UNI EN 15259:2008) • verifica delle caratteristiche degli accessi ai punti di campionamento	• essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili	
AUA	Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni diffuse autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006	• presenza dell'autorizzazione valida • verifica della conformità dell'attività svolta a quanto contenuto in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni	• essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili	
AUA	Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni convogliate che ricadono all'interno della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per i quali la Regione non ha emanato apposite autorizzazioni generali, autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/06	• presenza della domanda di autocertificazione o della autorizzazione in corso di validità • in caso di autocertificazione, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella di cui all'Allegato I al DPR 59/13 • in caso di autorizzazione espressa, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto richiesto all'Allegato I al DPR 59/13 o indicato in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni • verifica modalità svolgimento autocontrolli periodici se previsti • se presente, verifica idoneità punto di campionamento e relative modalità di accesso	• essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili	
AUA	Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni convogliate che ricadono all'interno della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per i quali la Regione ha emanato apposite autorizzazioni generali, autorizzati alle emissioni ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006	• presenza della domanda di autocertificazione o della autorizzazione in corso di validità • in caso di autocertificazione, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella della delibera regionale • in caso di autorizzazione espressa, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto richiesto dalle Delibere Regionali o indicato in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative • verifica modalità svolgimento autocontrolli periodici se previsti • verifica trasmissione relazioni annuali se previsti • se presente, verifica idoneità punto di campionamento e relative modalità di accesso	• essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili	per il dettaglio delle attività di controllo ARPA vedasi Allegato DPR. 59/13
AUA	Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue urbane	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto di scarico • verifica che siano stati effettuati ed inviati i controlli e gli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti, comunicazione di cui all'art.110 del D.Lgs. 152/06 e verifica ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 152/06 • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • verifica modalità di gestione dei fanghi di depurazione, nonché la produzione e la gestione degli altri eventuali rifiuti prodotti nel ciclo depurativo (es. da grigliatura, desabbatura, flottazione, ecc.) • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi • verifica rispetto prescrizioni scarico degli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti	• possesso di autorizzazione allo scarico • rispetto delle prescrizioni autorizzative • esecuzione ed invio degli autocontrolli e dei controlli di legge (come richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti, comunicazione di cui all'art.110 del D.Lgs. 152/06 • invio comunicazione in caso di attivazione di scarico di emergenza • rispetto dei limiti indicati in autorizzazione e delle prescrizioni di legge	
AUA	Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue industriali	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto • verifica che siano stati effettuati ed inviati gli autocontrolli (ev. richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti liquidi, verifica ammissibilità al trattamento di depurazione • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • verifica processi produttivi dai quali derivano i reflui industriali e la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione • verifica modalità di gestione dei fanghi di depurazione, nonché la produzione e la gestione degli altri eventuali rifiuti prodotti nel ciclo depurativo (es. da grigliatura, desabbatura, flottazione, ecc.) • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità	• possesso di autorizzazione allo scarico • rispetto delle prescrizioni autorizzative • rispetto dei controlli e degli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti liquidi, possesso dell'autorizzazione e rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione • invio comunicazione in caso di attivazione di scarico di emergenza • rispetto dei limiti indicati in autorizzazione e delle prescrizioni di legge	

AUA	Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue domestiche	<u>per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie:</u> • verifica del rispetto delle prescrizioni dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito <u>per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale o sul suolo:</u> • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto • verifica che siano stati effettuati ed inviati all'Autorità competente gli autocontrolli (ev. richiamati in autorizzazione) • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi	• possesso di autorizzazione allo scarico o dell'nulla osta allaccio in fognatura • rispetto delle prescrizioni autorizzative o del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato nel caso di scarico in fognatura • corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti	
AUA	Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque meteoriche di prima pioggia	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto • verifica che siano stati effettuati ed inviati gli autocontrolli (ev. richiamati in autorizzazione) • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti	• possesso di autorizzazione allo scarico • rispetto delle prescrizioni autorizzative • rispetto dei controlli e degli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione) • rispetto dei limiti indicati in autorizzazione e delle prescrizioni di legge	
AUA	Stabilimenti in cui è prevista utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o di acque di vegetazione dei frantoi oleari o delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06	• verifica rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale • verifica dell'avvenuta comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti • verifica delle operazioni di spandimento	• presentazione all'autorità competente della comunicazione ed altra documentazione secondo normativa vigente • rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e di legge	
AUA	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • verifica rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale • verifica delle operazioni di spandimento • verifica analisi preventive dei terreni • verifica analisi preventive dei fanghi	• possesso dell'autorizzazione • notifica alle Autorità competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi • analisi preventive dei terreni • analisi preventive dei fanghi • rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e di legge	
AUA	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano in particolare impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali.	• eventuali misure in campo per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e differenziali	• verifica di rientrare in tali categorie	

AUA	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Tutte le imprese che comportino emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale	• eventuali misure in campo per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e differenziali	• richiesta al Comune competente del nulla osta acustico con allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/1995	
AUA	Aziende con produzione di rifiuti	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • verifica requisiti tecnico gestionali del deposito temporaneo • ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...)	• corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • eventuale iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)	

4. Questionario di autovalutazione delle aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Riferimenti normativi per i controlli in materia di AUA

- DPR 59/2013 e s.m.i.

L'autorizzazione unica ambientale è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che introduce una semplificazione dal punto di vista autorizzativo, sostituendo con un unico atto le comunicazioni, notifiche e autorizzazioni settoriali in materia ambientale di cui all'articolo 3 del DPR 59/2013. Il DPR 59/2013 non contiene in merito alle modalità con cui effettuare i controlli; conseguentemente per le attività di controllo, inosservanza, pianificazione ecc. si dovrà far riferimento al TUA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e alle conseguenti parti e titoli ivi specificate come normativa settoriale

Controlli

Il D.Lgs 152/06 nella normativa di settore individua i contenuti dell'attività ispettiva, attribuendone la competenza all'Autorità Competente che ha rilasciato l'autorizzazione che si avvale/può avvalersi delle ARPA/APPA per lo svolgimento dei controlli.

L'AC con il supporto delle ARPA/APPA, nell'ambito della disponibilità del proprio bilancio, predispone i controlli sulle installazioni in funzione dell'impatto potenziale dell'azienda e delle priorità ambientali locali quali l'uso del suolo, dei corpi idrici, della qualità dell'aria ecc.

Il Gestore, durante le ispezioni, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica tecnica relativa all'impianto, per il prelievo di campioni e per raccogliere qualsiasi informazione.

In cosa consiste il controllo da parte ARPA *(fare riferimento anche a specifiche procedure predisposte a livello agenziale ovvero ad indicazioni provenienti da specifica regolamentazione regionale)*

Nel dettaglio l'attività ispettiva, secondo le previsioni normative, dovrà essere indirizzata alla verifica di quanto sotto richiamato per ciascun comparto ambientale

Emissioni

Emissioni in atmosfera stabilimenti

- con emissioni convogliate
- che presentano emissioni convogliate autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006
- che presentano emissioni convogliate che ricadono all'interno della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per i quali la Regione non ha emanato apposite autorizzazioni generali, autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/06
- che ricadono all'interno della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per i quali la Regione ha emanato apposite autorizzazioni generali, autorizzati alle emissioni ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006
- presenza della domanda di autocertificazione o della autorizzazione in corso di validità
- configurazione impiantistica conforme a:

- quella autorizzata,
- quella di cui all'Allegato I al DPR 59/13 in caso di autocertificazione
- quella autorizzata come da delibera regionale, in caso di autorizzazione espressa
- attività svolta conforme a:
 - quanto indicato in autorizzazione
 - quanto richiesto all'Allegato I al DPR 59/13
 - quanto richiesto dalle Delibere Regionali
- rispetto delle prescrizioni autorizzative
- svolgimento dei campionamenti per gli autocontrolli periodici se previsti, per gli inquinanti di interesse, conformemente alla norma UNICHIM 158/88 e alle metodiche specifiche riportate in autorizzazione (o previste dal D.Lgs.152/06 art. 271 comma 17)
- verifica trasmissione relazioni annuali se previsti
- caratteristiche degli accessi ai punti di campionamento con idoneità punto di prelievo (se presente) ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 e s.m.i.
- condizioni di funzionamento dell'impianto al momento del campionamento (a regime, potenzialità, ecc)

Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni diffuse autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006

- presenza dell'autorizzazione valida
- conformità dell'attività svolta a quanto contenuto in autorizzazione
- rispetto delle prescrizioni

Scarichi di reflui

Scarichi di acque reflue in stabilimenti con scarichi di:

- *acque reflue urbane*
- *acque reflue industriali*
- *acque meteoriche di prima pioggia*
- *acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale o sul suolo*
 - presenza dell'autorizzazione in corso di validità
 - rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
 - rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali
 - rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque
 - che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata
 - presenza di idoneo pozzetto di scarico
 - verifica che siano stati effettuati ed inviati i controlli e gli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione)
 - in caso di trattamento di rifiuti, comunicazione di cui all'art.110 del D.Lgs. 152/06 e verifica ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 152/06
 - valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento
 - modalità di gestione dei fanghi di depurazione, nonché la produzione e la gestione degli altri eventuali rifiuti prodotti nel ciclo depurativo (es. da grigliatura, desabbiatura, flottazione, ecc.)
 - in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti

- campionamento e analisi
- rispetto prescrizioni scarico degli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto
- verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti

Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue domestiche per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie:

- verifica del rispetto delle prescrizioni dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito

Stabilimenti in cui è prevista utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o di acque di vegetazione dei frantoi oleari o delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06

- verifica rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale
- verifica dell'avvenuta comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti
- verifica delle operazioni di spandimento

Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99

- presenza dell'autorizzazione in corso di validità
- verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione
- verifica rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale
- verifica delle operazioni di spandimento
- verifica analisi preventive dei terreni
- verifica analisi preventive dei fanghi

Rumore

Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano in particolare impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali.

- eventuali misure in campo per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e differenziali a seguito di esplicita richiesta da parte dell'AC

Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Tutte le imprese che comportino emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale

- eventuali misure in campo per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e differenziali a seguito di esplicita richiesta da parte dell'AC

Rifiuti

Discariche autorizzate ex D.Lgs. 36/03. Impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06

- presenza dell'autorizzazione in corso di validità
- verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione
- verifica requisiti tecnico gestionali D.Lgs. 36/03

- verifica omologhe per accettazione rifiuti in ingresso
- controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari
- verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI
- verifica adempimenti piano di gestione operativa
- verifica adempimenti piano di sorveglianza e controllo
- verifica adempimenti piano di gestione post operativa
- campionamento e analisi

- *Aziende con produzione di rifiuti*
- *Autodemolitori. Impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06*
- *RAEE. Impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06*
- *Altri impianti di gestione rifiuti autorizzati non soggetti ad AIA. Impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06*
- *Impianti di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi. Impianti di gestione dei rifiuti autorizzati in procedura semplificata art. 214, 216 D.Lgs. 152/06*
 - presenza dell'autorizzazione in corso di validità o verifica rispetto di quanto riportato nella dichiarazione presentata alla Provincia ed ai requisiti imposti dal DM 5/2/98 per i rifiuti non pericolosi o al DM 161/02 per i rifiuti pericolosi
 - verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione
 - verifica accettazione carichi in ingresso
 - verifica tipologia rifiuti in ingresso
 - verifica provenienza rifiuti in ingresso
 - verifica caratteristiche del rifiuto in ingresso
 - verifica caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti
 - verifica quantitativi di rifiuti gestiti
 - controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari
 - verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI
 - verifica quantitativi e modalità di gestione della in messa in riserva
 - ev. campionamento e analisi
 - verifica requisiti tecnico gestionali:
 - deposito temporaneo
 - D.Lgs. 209/03
 - D.Lgs. 151/05
 - normativa settoriale (es. Ecocentri, RAEE, etc)
 - ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...)

Cosa accade dopo il controllo di ARPA

Gli esiti del controllo sono contenuti in una relazione finale di verifica ispettiva che è inviata all'autorità competente, perché provveda, sulla base delle evidenze emerse durante l'attività ispettiva, ai seguiti di competenza (emissioni diffide, aggiornamento autorizzazioni, ecc.).

Scheda autovalutazione impianti soggetti ad AUA

Con riferimento alla scheda sotto riportata, il Gestore può effettuare un'autovalutazione del rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dall'Autorizzazione Unica Ambientale. Le categorie di impianti ricompresi sono elencate nell'all. 1 del DPR 59/2013 così come i sistemi di trattamento emissioni. I "NO" in rosso possono costituire violazione di natura penale e/o amministrativa. (da adeguare alle specifiche indicazioni previste dalla regolamentazione regionale vigente, che possono anche modificare i contenuti delle schede sottoriportate)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.1	Il mio impianto ha emissioni in atmosfera convogliate	SI	NO
1.1.1	le emissioni sono riferibili esclusivamente agli impianti di cui all'art.272 comma 1 del decreto elencati nella <u>Parte I dell'allegato IV</u> alla Parte quinta dello stesso (emissioni scarsamente rilevanti)	SI	NO
	In considerazione del fatto che il mio impianto è entrato in esercizio successivamente al mese di aprile 2010, ho provveduto ad inviare alla Provincia la relativa comunicazione	SI	NO
1.1.2	Le emissioni sono riferibili agli impianti di cui all'art.272 comma 2 del decreto elencati nella <u>Parte II dell'allegato IV</u> alla Parte quinta dello stesso (autorizzazioni a carattere generale)	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico	SI	NO
	Ho verificato che l'autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho verificato gli eventuali adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO
	Rispetto tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione a carattere generale (documentazione scaricabile dai siti delle rispettive province)	SI	NO
1.1.3	le emissioni non sono riferibili agli impianti di cui all'art.272 commi 1 e 2	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 269 del decreto (autorizzazione ordinaria)	SI	NO
	Ho verificato che l'autorizzazione ordinaria non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (documentazione scaricabile dai siti delle rispettive province)	SI	NO
	Rispetto tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione ordinaria	SI	NO
	Ho verificato che le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI della Parte V del D.Lgs.152/06	SI	NO

1.2	Il mio impianto ha emissioni in atmosfera diffuse	SI	NO
1.2.1	le emissioni sono riferibili esclusivamente agli impianti di cui all'art.272 comma 1 del decreto elencati nella <u>Parte I dell'allegato IV</u> alla Parte quinta dello stesso (emissioni scarsamente rilevanti)	SI	NO
	In considerazione del fatto che il mio impianto è entrato in esercizio successivamente al mese di aprile 2010, ho provveduto ad inviare alla Provincia la relativa comunicazione	SI	NO
1.2.2	le emissioni sono riferibili agli impianti di cui all'art.272 comma 2 del decreto elencati nella <u>Parte II dell'allegato IV</u> alla Parte quinta dello stesso (autorizzazioni a carattere generale)	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico	SI	NO
	Ho verificato che l'autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho verificato gli eventuali adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)(domanda scaricabile	SI	NO

	dai siti delle province)		
	Rispetto tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione a carattere generale (documentazione scaricabile dai siti delle province)	SI	NO
1.2.3	Le emissioni non sono riferibili agli impianti di cui all'art.272 commi 1 e 2	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione prevista <u>dall'art. 269</u> del decreto (autorizzazione ordinaria)	SI	NO

SCARICHI

2.1	Il mio impianto genera <u>acque reflue</u>	SI	NO
	Ho verificato il recapito dello scarico	SI	NO
2.1.1	Sono <u>acque reflue industriali</u>	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico	SI	NO
	Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO
	Ho accertato il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione	SI	NO
	Ho verificato la presenza di sostanze pericolose nello scarico	SI	NO
	Ho provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose entro 180 giorni dal loro rinvenimento	SI	NO
2.1.2	Sono <u>acque reflue di dilavamento</u>	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico	SI	NO
	Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO
	Ho verificato la presenza di sostanze pericolose nello scarico	SI	NO
	Ho provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose entro 180 giorni dal loro rinvenimento	SI	NO
2.1.3	Sono <u>acque reflue domestiche</u> che non recapitano in pubblica fognatura	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico	SI	NO
2.1.4	Sono <u>acque reflue assimilabili alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura</u>	SI	NO
	Ho effettuato la dichiarazione di assimilazione.	SI	NO
2.1.5	Sono <u>acque reflue assimilabili alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura</u>	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico.	SI	NO
	Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO

RIFIUTI

3.1	La mia attività produce rifiuti	SI	NO
3.1.1.	Ho provveduto a classificare il rifiuto assegnandogli il relativo <u>codice CER</u> , provvedendo alla caratterizzazione analitica laddove necessario	SI	NO
	Rispetto le condizioni del <u>deposito temporaneo</u> dei rifiuti in base alle loro caratteristiche	SI	NO
	Rispetto i tempi e/o i volumi previsti per il <u>deposito temporaneo</u>	SI	NO
3.1.2.	Ho verificato l'obbligo o meno di iscrizione al SISTRI (<u>art.188bis e 188ter</u> parte IV del decreto)	SI	NO
	Sono iscritto al SISTRI	SI	NO
3.1.3	Ho verificato l'obbligo o meno di istituire il <u>registro di carico/scarico rifiuti</u>	SI	NO
	Ho istituito il registro	SI	NO
	Compilo correttamente il registro e con la dovuta periodicità	SI	NO
3.1.4	Ho verificato l'obbligo o meno di inviare annualmente alla Camera di Commercio le	SI	NO

	informazioni relative ai rifiuti prodotti (<u>MUD</u>)		
	Ho accertato l'invio puntuale del MUD	SI	NO
3.1.5	I <u>formulari</u> dei rifiuti/scheda SISTRI sono regolarmente compilati	SI	NO
	Ho verificato sempre il <u>ritorno della copia del formulario /scheda SISTRI</u> firmata dal destinatario	SI	NO
3.1.6	Ho verificato che il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti siano regolarmente autorizzati	SI	NO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

4.1	Il mio ciclo produttivo prevede il consumo di acqua	SI	NO
4.1.1	Mi approvvigiono da un pozzo che preleva acque sotterranee	SI	NO
	Il pozzo e l'utilizzo dell'acqua a scopo industriale è autorizzato (domanda scaricabile dai siti delle province)	SI	NO
4.1.2	Mi approvvigiono da acque superficiali	SI	NO
	Sono in possesso della licenza di attingimento (domanda scaricabile dal sito)	SI	NO

RUMORE

5.1	Il mio ciclo produttivo prevede la presenza di sorgenti di rumore	SI	NO
	Sono presenti recettori sensibili vicino alla mia attività	SI	NO
	Ho effettuato una verifica <u>dell'impatto acustico</u> della mia attività sui recettori sensibili	SI	NO

SOSTANZE PERICOLOSE

6.1	Il mio ciclo produttivo prevede l'utilizzo o la produzione di <u>sostanze pericolose</u>	SI	NO
	Posseggo per ciascuna sostanza la relativa scheda di sicurezza	SI	NO
	Le sostanze pericolose sono stoccate adeguatamente tenendo conto anche delle misure di contenimento in caso di fuoriuscite accidentali	SI	NO

SERBATOI INTERRATI

7.1	Nella mia azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti sostanze pericolose	SI	NO
	Ho verificato le modalità costruttive degli stessi	SI	NO
	Ho verificato periodicamente la perfetta tenuta degli stessi	SI	NO

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.1	L'allevamento in relazione alla tipologia ed al numero di capi potenzialmente presenti ha emissioni che sono riferibili agli allevamenti di cui all'art.272 comma 1 del decreto elencati nella <u>Parte I dell'allegato IV</u> (lettera z) alla Parte quinta dello stesso (emissioni scarsamente rilevanti)	SI	NO
1.1.1	In considerazione del fatto che il mio impianto è entrato in esercizio successivamente al mese di aprile 2010, ho provveduto ad inviare alla Provincia la relativa <u>comunicazione</u>	SI	NO

1.2	L'allevamento in relazione alla tipologia ed al numero di capi potenzialmente presenti ha emissioni che sono riferibili agli allevamenti di cui all'art.272 comma 2 del decreto elencati nella <u>Parte II dell'allegato IV</u> (lettera nn) alla Parte quinta dello stesso (autorizzazioni a carattere generale)	SI	NO
1.2.1	Sono in possesso dell'autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico	SI	NO
	Ho verificato che l'autorizzazione a carattere generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho verificato gli eventuali adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (domanda scaricabile dai siti delle province)	SI	NO
1.2.2	Rispetto tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione a carattere generale(documentazione scaricabile dai siti delle province)	SI	NO
1.3	Le emissioni non sono riferibili agli allevamenti di cui all'art.272 commi 1 e 2 e l'impianto non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 269 del decreto (autorizzazione ordinaria)	SI	NO
	Ho verificato che l'autorizzazione ordinaria non sia scaduta o non sia in scadenza. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (documentazione scaricabile dai siti delle province)	SI	NO
1.3.1	Rispetto tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione ordinaria	SI	NO

SCARICHI

3.1	La mia azienda genera acque reflue	SI	NO
	Ho verificato il recapito dello scarico	SI	NO
3.1.1	Sono acque reflue industriali	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico	SI	NO
	Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO
	Ho accertato il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione	SI	NO
	Ho verificato la presenza di sostanze pericolose nello scarico	SI	NO
3.1.2	Sono acque reflue di dilavamento	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico	SI	NO
	Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO
	Ho accertato il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione	SI	NO
	Ho verificato la presenza di sostanze pericolose nello scarico	SI	NO
	Ho provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose entro 180 giorni dal loro rinvenimento	SI	NO
3.1.3	Sono acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico	SI	NO
3.1.4	Sono acque reflue assimilabili alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura	SI	NO
	Ho effettuato la dichiarazione di assimilazione.	SI	NO
3.1.5	Sono acque reflue assimilabili alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura	SI	NO
	Sono in possesso dell'autorizzazione allo scarico.	SI	NO
	Ho accertato che non sia scaduta. Ho verificato gli adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO

RIFIUTI

4.1	La mia attività produce rifiuti	SI	NO
4.1.1.	Ho provveduto a caratterizzare i rifiuti assegnandogli il relativo <u>codice CER</u>	SI	NO
	Rispetto le condizioni del <u>deposito temporaneo</u> dei rifiuti in base alle loro caratteristiche	SI	NO
	Rispetto i tempi e/o i volumi previsti per il <u>deposito temporaneo</u>	SI	NO
4.1.2.	Ho verificato l'obbligo o meno di iscrizione al SISTRI (<u>art.188bis</u> e <u>188ter</u> parte IV del decreto) <u>nota</u>	SI	NO
	Sono iscritto al SISTRI	SI	NO
4.1.3	Ho verificato l'obbligo o meno di istituire il <u>registro di carico/scarico rifiuti</u> <u>nota</u>	SI	NO
	Ho istituito il registro	SI	NO
	Compilo correttamente il registro e con la dovuta periodicità	SI	NO
4.1.4	Ho verificato l'obbligo o meno di inviare annualmente alla Camera di Commercio le informazioni relative ai rifiuti prodotti (<u>MUD</u>) <u>nota</u>	SI	NO
	Ho accertato l'invio puntuale del MUD	SI	NO
4.1.5	I <u>formulari</u> dei rifiuti/scheda SISTRI sono regolarmente compilati <u>nota</u>	SI	NO
	Ho verificato sempre il <u>ritorno della copia del formulario /scheda SISTRI</u> firmata dal destinatario <u>nota</u>	SI	NO
4.1.6	Ho verificato che il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti siano regolarmente autorizzati	SI	NO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

5.1	Il mio ciclo produttivo prevede il consumo di acqua	SI	NO
5.1.1	Mi approvvigiono da un pozzo che preleva acque sotterranee	SI	NO
	Il pozzo e l'utilizzo dell'acqua a scopo industriale è autorizzato (domanda scaricabile dai siti delle province)	SI	NO
5.1.2	Mi approvvigiono da acque superficiali	SI	NO
	Sono in possesso della licenza di attingimento (domanda scaricabile dai siti delle province)	SI	NO

RUMORE

6.1	Il mio ciclo produttivo prevede la presenza di sorgenti di rumore	SI	NO
	Sono presenti recettori sensibili vicino alla mia attività	SI	NO
	Ho effettuato una verifica <u>dell'impatto acustico</u> della mia attività sui recettori sensibili	SI	NO

SOSTANZE PERICOLOSE

7.1	Il mio ciclo produttivo prevede l'utilizzo o la produzione di <u>sostanze pericolose</u>	SI	NO
	Posseggo per ciascuna sostanza la relativa scheda di sicurezza	SI	NO
	Le sostanze pericolose sono stoccate adeguatamente tenendo conto anche delle misure di contenimento in caso di fuoriuscite accidentali	SI	NO

SERBATOI INTERRATI

8.1	Nella mia azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti sostanze pericolose	SI	NO
	Ho verificato le modalità costruttive degli stessi	SI	NO
	Ho verificato periodicamente la perfetta tenuta degli stessi	SI	NO

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA REFLUI ZOOTEKNICI

9.1	I reflui zootecnici prodotti nell'allevamento sono utilizzati in agricoltura	SI	NO
	Ho verificato se i terreni utilizzati sono ubicati in Zona Vulnerabile da Nitrati (ZVN) (DGR _____)	SI	NO
	Ho verificato che i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici siano adeguati (DGR_____)	SI	NO
	La mia azienda produce più di 3000 Kg di azoto al campo da reflui zootecnici (terreni fuori ZVN)	SI	NO
	La mia azienda produce più di 1000 Kg di azoto al campo da reflui zootecnici (terreni in ZVN)	SI	NO
	Ho effettuato la comunicazione quinquennale al comune completa di tutte le informazioni previste (DGR ____)	SI	NO
	In caso di comunicazione scaduta ho provveduto a presentarla ed ho verificato gli eventuali adempimenti all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	SI	NO
	Ho effettuato le comunicazioni di spandimento all'ARPA con il <u>modello</u> previsto (DGR_____)	SI	NO
	Rispetto tutte le condizioni previste dalla DGR _____ e/o dalla DGR_____ per l'utilizzazione agronomica	SI	NO

5. Tabella tipologia controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Unica / procedura semplificata non aderente AUA – impianti di gestione dei rifiuti

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	TIPOLOGIE CONTROLLO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	NOTE
Impianti di gestione dei rifiuti autorizzatl in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06	Discariche autorizzate ex D.Lgs. 36/03	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • verifica requisiti tecnico gestionali D.Lgs. 36/03 • verifica omologhe per accettazione rifiuti in ingresso • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • verifica adempimenti piano di gestione operativa • verifica adempimenti piano di sorveglianza e controllo • verifica adempimenti piano di gestione post operativa • campionamento e analisi	• possesso autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 36/03 • corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • Dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • Iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)	
Impianti di gestione dei rifiuti autorizzatl in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06	Autodemolitori	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • verifica requisiti tecnico gestionali D.Lgs. 209/03 • verifica accettazione carichi in ingresso • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...)	• possesso autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 209/03 e D.Lgs. 152/06 • corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)	
Impianti di gestione dei rifiuti autorizzatl in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06	RAEE	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • verifica requisiti tecnico gestionali D.Lgs. 151/05 • verifica accettazione carichi in ingresso • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...)	• possesso autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 209/03 e D.Lgs. 152/06 • corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)	
Impianti di gestione dei rifiuti autorizzatl in procedura ordinaria art. 208 D.Lgs. 152/06	Altri impianti di gestione rifiuti autorizzati non soggetti ad AIA	• presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • verifica requisiti tecnico gestionali della normativa settoriale (es. Ecocentri, RAEE, etc) • verifica accettazione carichi in ingresso • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...)	• possesso autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 • corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • eventuale iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)	
Impianti di gestione dei rifiuti autorizzatl in procedura semplificata art. 214, 216 D.Lgs. 152/06	Impianti di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi	• verifica rispetto di quanto riportato nella dichiarazione presentata alla Provincia ed ai requisiti imposti dal DM 5/2/98 per i rifiuti non pericolosi o al DM 161/02 per i rifiuti pericolosi • verifica tipologia rifiuti in ingresso • verifica provenienza rifiuti in ingresso • verifica caratteristiche del rifiuto in ingresso • verifica caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti • verifica quantitativi di rifiuti gestiti • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • verifica quantitativi e modalità di gestione della in messa in riserva • ev. campionamento e analisi • ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...)	• iscrizione al Registro Provinciale delle ditte che esercitano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata • corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • eventuale iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)	

6. Tabella tipologia controlli e adempimenti delle attività soggette a Rischio di Incidente Rilevante

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	TIPOLOGIE CONTROLLO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	NOTE	SANZIONI	DIFFIDE
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)		Il gestore è obbligato a trasmettere la notifica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA. Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA	Notifica Art. 13 D.Lgs.105/2015 e s.m.i. Per nuovi stabilimenti la Notifica deve essere trasmessa 180 giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. In tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.	Informazioni riguardanti: - stabilimento - gestore e responsabile dello stabilimento - attività svolte - sostanze pericolose presenti - ambiente circostante, in particolare gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze	Art. 28 comma 1 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015-Attività di vigilanza ARPA	Sezioni informative per i cittadini e i lavoratori del modulo di cui all'Allegato 5. Da inviare contestualmente alla notifica ai sensi dell'art.13 del D.lgs.105/2015	Composto da 13 sezioni.	Art. 28 comma 2 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, è punito con l'arresto fi no a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.	
	Stabilimenti di soglia superiore	Istruttoria-Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.)-Attività di vigilanza ARPA	Rapporto di sicurezza Art. 15 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. redatto secondo DPCM 31 marzo 1989 ed Allegato 2 e allegato C del D.lgs.105/2015. Obbligo di revisione ogni 5 anni	Documento contenente: - descrizione dell'ambiente circostante - descrizione dell'impianto, delle attività e dei processi e delle sostanze pericolose - identificazione e analisi dei rischi e metodi di prevenzione (eventi e scenari incidentali con relativa probabilità e gravità e misure di sicurezza atte a prevenirli) - misure di protezione e intervento per eliminare le conseguenze di un incidente	Art. 28 comma 1 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che omette di presentare il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.	vedi nota 1
	Nuovi stabilimenti di soglia superiore	Istruttoria-Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.)	Art. 15 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i	Il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Per i nuovi stabilimenti, prima di dare inizio alla costruzione il gestore deve presentare un Rapporto di sicurezza preliminare ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF). Prima di dare inizio all'attività il gestore deve presentare un Rapporto di sicurezza definitivo ai fini dell'ottenimento del parere tecnico conclusivo (progetto particolareggiato)	Art. 28 comma 3 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila ove non costituisca più grave reato.	vedi nota 1
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Istruttoria-Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.)	Modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio Art. 18 D.Lgs. 105/2015 e Allegato D	Stesse modalità previste per i nuovi stabilimenti In alcune regioni, anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, il CTR riceve la dichiarazione sia di aggravio che di non aggravio (rimanendo in questo caso sempre di soglia inferiore), ma non si applicano gli iter autorizzativi previsti dalla normativa per gli stabilimenti di soglia superiore.	Art. 28 comma 5 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Istruttoria-Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.) Comando Provinciale VV.F.	Modifiche che NON comportano aggravio del preesistente livello di rischio (NAR) Art. 18 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. e Allegato D	Dichiarazione di non aggravio: autocertificazione del gestore attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio come previsto dal punto 2 dell'allegato D "Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti"	Nessuna sanzione prevista	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015-Attività di vigilanza ARPA	Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Art. 14 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Da detenere presso lo stabilimento e riesaminare almeno ogni 2 anni	Definizione degli obiettivi generali e principi di intervento in merito al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti	Art. 28 comma 1 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che omette di redigere il documento di politica di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. Art. 28 comma 5 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non aggiorna il documento di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con l'arresto fi no a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015-Attività di vigilanza ARPA	Sistema di gestione della sicurezza (S.G.S) Art. 14 e Allegato 3 e Allegato B D.Lgs. 105/2015. Da attuare e mantenere attivo	Contenuti - organizzazione e personale - identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - controllo operativo - gestione delle modifiche - pianificazione di emergenza - valutazione delle prestazioni - controllo e revisione del sistema	Art. 28 comma 3 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non adempie alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila ove non costituisca più grave reato Art. 28 comma 4 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila ove non costituisca più grave reato	vedi nota 1
	Stabilimenti di soglia superiore (per gli stabilimenti di soglia inferiore vedere anche le note)	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015	Piano di emergenza interna (PEI) Art. 20 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i Allegato 4 Da depositare presso lo stabilimento e riesaminare, sperimentare e se necessario aggiornare, previa consultazione del personale e delle ditte subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli non superiori a 3 anni	Pianificazione e gestione dell'emergenza interna allo stabilimento: - organizzazione e responsabilità in emergenza - eventi incidentali - comportamenti da seguire - misure di prevenzione e di protezione - coordinamento con il Piano di Emergenza Esterno Importante: per gli stabilimenti di soglia inferiore all'interno dell'art. 20 non è stato previsto un obbligo specifico di redazione del PEI. Tale corrispondenza deve pertanto trovarsi all'interno delle procedure di gestione dell'emergenza previste nella struttura del SGS e, per gli aspetti tipicamente antincendio, al DM 10/03/1998.	Art. 28 comma 6 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila.	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015	Informazioni utili per elaborazione del Piano di emergenza esterna (PEE) Art. 20 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i	Il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione	Art. 28 comma 6 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila.	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015	Effetto domino Art. 19, comma 1 e 3 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i Trasmissione al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione dei siti per la predisposizione del PEE	Obiettivi: - Scambio di informazioni tra i gestori per effetto domino - informazioni utili per elaborazione del PEE da stabilimenti con effetto domino	Art. 28 comma 6 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i Mancata trasmissione delle informazioni relative agli effetti domino necessarie per la predisposizione del PEE (art. 19 comma 3) Sanzione amministrativa pecuniaria	

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	TIPOLOGIE CONTROLLO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	NOTE	SANZIONI	DIFFIDE
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 105/2015-Attività di vigilanza ARPA su mandato del CTR per stabilimenti di soglia superiore e della regione per stabilimenti di soglia inferiore-Sopralluoghi post incidentali disposti dal MATTM (procedura MARS) con commissioni miste VVF-INAIL-ISPRA per comunicazione alla Commissione Europea	Accadimento di incidente rilevante Art. 24 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i	Il gestore deve: - adottare le misure previste dal PEI - informare le Autorità comunicando: - circostanze dell'incidente - sostanze pericolose presenti - dati disponibili per la valutazione delle conseguenze - misure di emergenza adottate - informazioni su misure previste per limitare le conseguenze a breve e lungo termine	Art. 28 comma 3 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. il gestore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila ove non costituisca più grave reato	
	Stabilimenti di soglia superiore e inferiore	Ispezioni statali (soglia superiore) e regionali (soglia inferiore) sui SGS ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 105/2015-Attività di vigilanza ARPA- Istruttoria Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.)	Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione Art. 22 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i	In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone urbanizzate o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, il gestore deve adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente e, su richiesta del Comune, a trasmettere entro tre mesi, all'autorità competente tali misure che vengono esaminate nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 17	Art. 28 comma 8 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. Mancata trasmissione delle misure complementari da adottare per contenere i rischi in aree "urbanizzate" (art. 22, comma 8)	

Nota 1 - diffide	
Art. 28 comma 8 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.	Il gestore è diffidato (dall'autorità preposta al controllo) ad adottare le necessarie misure entro 60 giorni In caso di mancata ottemperanza è ordinata (dall'autorità preposta al controllo) la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adempimento In caso di non adeguamento, successivamente al periodo di sospensione, si procede all'ordinanza di chiusura dello stabilimento o del singolo impianto fatti salvi i casi di responsabilità penale

Nota 2 - Principali modalità di controllo ed intervento da parte degli enti competenti
Valutazione dei rapporti di sicurezza: effettuazione da parte del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del fuoco (C.T.R.), integrato con esperti di Arpa, INAIL, ASL, Direzione provinciale del lavoro, comune, provincia e regione, di un'istruttoria tecnica di valutazione dei rapporti di sicurezza presentati dai gestori. L'istruttoria analizza i rischi presenti nello stabilimento valutandone la compatibilità, e nel caso di nuovi impianti la fattibilità, prescrivendo se necessario le opportune misure integrative di sicurezza
Il sistema delle ispezioni sui SGS è organizzato secondo i criteri definiti nell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015. Per le ispezioni statali (in stabilimenti di soglia superiore) viene nominata dal CTR una commissione mista composta da VVF-INAIL-ISPRA/ARPA. Per le ispezioni regionali (in stabilimenti di soglia inferiore) viene nominata con decreto/delibera regionale una commissione composta da VVF-ARPA e, in alcune regioni, anche da INAIL-Esiste inoltre una attività di vigilanza svolta dalle ARPA, finalizzata agli accertamenti di assoggettabilità alla normativa RIR
Piano di Emergenza Esterna: predisposizione da parte della Prefettura di un Piano di Emergenza Esterna per la protezione della popolazione presente nell'area circostante
Sopralluoghi: effettuazione da parte degli organi di controllo di attività di vigilanza per la verifica del mantenimento delle misure di sicurezza e/o dell'adempimento delle prescrizioni
Informazione alla popolazione: informazione della popolazione sui rischi e sui comportamenti da tenere in emergenza da parte delle Autorità comunali
Inventario nazionale degli stabilimenti: creazione ed aggiornamento da parte del Ministero dell'ISPRA di un Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sulla base delle informazioni contenute nelle notifiche
Banche dati regionali (Catasto o Inventario Regionale RIR, ecc.)

7. Questionario di autovalutazione delle aziende soggette a Rischio di Incidente Rilevante

ATTIVITÀ INDUSTRIALI SOGGETTE ALLA NORMATIVA RELATIVA AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR)

Riferimenti normativi per i controlli in materia di incidenti rilevanti

- D.Lgs 105/2015: art.27 ed allegato H

I controlli in impianti RIR sono espletati attraverso:

A) Visite ispettive ordinarie

Per gli stabilimenti soggetti di cui all'art.3, comma 1 lettera a) – STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE, le visite ispettive, pianificate a livello nazionale dal Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ISPRA, e programmate e disposte dal CTR, sono effettuate da Commissioni composte da ispettori del CNVVF, dell'ARPA e dell'INAIL e si articolano nelle seguenti fasi:

- comunicazione al Gestore dello stabilimento della data di effettuazione del primo sopralluogo (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) e contestuale trasmissione (tramite e-mail) della lista di riscontro e degli altri moduli di acquisizione informazioni che il gestore deve compilare e mettere a disposizione della Commissione in sede di sopralluogo per le pertinenti verifiche.
- visite in sito con presa visione e acquisizione di documenti e raccolta di evidenze, mediante osservazione di attività e condizioni ed interviste agli operatori dell'azienda e delle ditte terze operanti nello stabilimento.
- valutazione degli esiti della verifica, illustrazione degli esiti al gestore e redazione della relazione finale trasmessa al CTR. Le conclusioni dell'ispezione e le relative misure da attuare da parte del gestore, comprensive del cronoprogramma, sono comunicate al gestore, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del D.Lgs 105/2015, entro 4 mesi dalla conclusione dell'ispezione; il CTR si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.
- se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un caso grave di non conformità al D.lgs.105/2015, ai sensi del art.27, comma 9, entro sei mesi e' effettuata un'ispezione supplementare.
- la relazione finale viene inviata dal CTR al Ministero dell'ambiente ed al comune, al fine dell'inserimento delle informazioni relative all'ispezione effettuata nelle sezioni informative del modulo unificato di cui all'allegato 5 del D.lgs.105/2015.

Per gli stabilimenti soggetti di cui all'art.3, comma 1 lettera b) – STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE, le visite ispettive sono pianificate a livello regionale dalla Regione, e programmate e disposte dalla Regione stessa o dal soggetto da essa designato; le ispezioni sono effettuate da Commissioni incaricate dalla Regione o dal soggetto da essa designato e si articolano nelle medesime fasi previste per gli stabilimenti di fascia superiore, eventualmente secondo le ulteriori specificazioni indicate dalla Regione o dal soggetto da essa designato.

B) Visite ispettive straordinarie

Le ispezioni straordinarie sono disposte, ai sensi dell'art.27. comma 7 del D.lgs.105/2015, dal CTR per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla Regione, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo

scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e quasi-incidenti, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

Le conclusioni dell'ispezione e le relative misure da attuare da parte del gestore, comprensive del cronoprogramma, sono comunicate al gestore, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del D.Lgs 105/2015, entro 4 mesi dalla conclusione dell'ispezione; il CTR si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.

Tariffazione dell'attività di ispezione

I costi delle ispezioni ordinarie e straordinarie previste dal D.lgs.105/2015 per il controllo dei pericoli di incidente rilevante sono a carico del gestore secondo le tariffe stabilite dall'art.30 e dall'Allegato I *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli"*.

Per le ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione può rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza, che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I.

Scheda autovalutazione impianti soggetti al D.lgs.105/2015

Con riferimento alla scheda allegata, il Gestore può fare un'autovalutazione sul rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dal D.lgs.105/2015.

I "no" possono costituire illeciti di natura penale e/o amministrativa.

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE IMPIANTI SOGGETTI A SEVESO III				
Con riferimento alla scheda riportata, redatta da ISPRA, il Gestore può fare l'autovalutazione sul rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dal D.Lgs 105/2015 a far data dal 1° giugno 2015, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.				
VERIFICHE	SI	NO	SCADENZE	SANZIONI
L'attività che esercito ricade tra quelle previste dall'art.1,2 del D.Lgs 105/2015	SI	NO		
SONO IL GESTORE DI:				
NUOVO STABILIMENTO	1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il primo giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 2) di un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o di uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a questa data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario sostanze pericolose. art.3, comma 1, lettera e)			
STABILIMENTO PREESISTENTE	uno stabilimento che, al 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e che a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore. art.3, comma 1, lettera f)			
ALTRO STABILIMENTO	Sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a questa data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e). art. 3, comma 1, lettera g)			
L'attività che esercito ricade tra quelle previste dall'art.3 comma 1, lettera b) del D.Lgs 105/2015- STABILIMENTO DI SOGLIA INFERIORE	SI	NO		
L'attività che esercito ricade tra quelle previste dall'art.3 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 105/2015- STABILIMENTO DI SOGLIA SUPERIORE	SI	NO		
Ho l'obbligo di:				
1) Adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente; 2) Dimostrare, in qualsiasi momento, alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni dei controlli, di adottare tutte le misure necessarie previste. art.12				
Ho inviato la Notifica a: * CTR Regione e soggetto designato MATM tramite ISPRA Prefettura Comune Comando Prov.VVF art.13 c.1,3	SI	NO	Nuovi stabilimenti: 180 giorni dell'inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Per gli altri: 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva 2012/UE si applica allo stabilimento.(1° giugno 2016)	Arresto fino a un anno o con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
Ho inviato le informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5. art.13 c.4	SI	NO	Nuovi stabilimenti: 180 giorni dell'inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Per gli altri: 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva 2012/UE si applica allo stabilimento.(1° giugno 2016)	Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila
*a meno che, prima del 1° giugno 2015, il Gestore non abbia già trasmesso la notifica ai sensi del d.lgs.17 agosto 1999 n.334, ai destinatari di cui all'art.13 comma 1 e le informazioni contenute soddisfino i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.				
Ho redatto il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti art.14 c.2 all.B	SI	NO	Nuovi stabilimenti: 180 giorni dell'inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Per gli altri: 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva 2012/UE si applica allo stabilimento.(1° giugno 2016)	Arresto fino a un anno o con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
Ho riesaminato il documento di prevenzione incidenti, art.14 c.4 rilevanti. Art.14 c.4 ;art.18	SI	NO	Biennale .In caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'art.18	Arresto fino a tre mesi e con l'ammenda di euro venticinquemila quindicimila a euro novantamila.
Ho attuato il sistema di gestione della sicurezza Art.14 c. 5 e 6	SI	NO	Contestualmente all'inizio attività. Un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/UE si applica allo stabilimento.(1°giugno 2016)	Arresto da tre mesi fino a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.

Ho inviato il Rapporto di Sicurezza al CTR Art.15 c.6; art.18 all.D**	SI	NO	Per i nuovi stabilimenti: entro due anni dalla data dalla quale la Direttiva 2012/UE si applica allo stabilimento. Per gli stabilimenti preesistenti: entro il 1° giugno 2016* Nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Almeno ogni 5 anni o in caso di modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore.	Arresto fino a un anno o con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila
*Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto all'art.15 commi 1,2,3 e 6,lett.b), si intende soddisfatto se, anteriormente 1°giugno 2015,il Gestore ha già trasmesso all' autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi del d.lgs.17 agosto 1999 ,n.334 e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate.Negli altri casi,per conformarsi ai commi 1,2 e 3 il Gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.**Adempimento si riferisce solo agli stabilimenti si soglia superiore.				
Ho riesaminato il Rapporto di Sicurezza. Art.15 c.8/9;all.D	SI	NO	Almeno ogni 5 anni o in caso di modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore. A seguito di un incidente rilevante e in qualsiasi momento su propria iniziativa o su richiesta del MATTM o del CTR o a seguito di modifiche legislative.	Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro venticinquemila.
Ho predisposto il piano di emergenza interna PEI Ho trasmesso al Prefetto informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna PEE Art.20 c.1/4.**	SI	NO	Prima di iniziare l'attività, oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Entro il 1°giugno 2016* Entro un anno dalla data dalla quale la Direttiva 2012/UE si applica allo stabilimento.	Pagamento della sanzione amministrativa da euro quindicimila a euro novantamila
*a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs.17 agosto 1999 n.334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate.**Adempimento si riferisce solo agli stabilimenti di soglia superiore.				
Ho trasmesso al Prefetto le informazioni per la predisposizione del PEE*. Art. 19 c.1/3	SI	NO	Entro 4 mesi dalla comunicazione del CTR dell'appartenenza degli stabilimenti ad un " gruppo domino"	Pagamento della sanzione amministrativa da euro quindicimila a euro novantamila
Ho riesaminato, ho sperimentato e, se necessario, ho aggiornato il PEI Art.20 c.3	SI	NO	Almeno triennale	Pagamento della sanzione amministrativa da euro quindicimila a euro novantamila
Accadimento di incidente rilevante art.25	1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, è tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3; b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza: 1) le circostanze dell'incidente; 2) le sostanze pericolose presenti; 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni; 4) le misure di emergenza adottate; 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta; c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.			Arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.

8. Tabella tipologia controlli e adempimenti delle attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	TIPOLOGIE CONTROLLO		NOTE	SANZIONI
Progetti sottoposti a VIA di competenza statale Autorità Competente MATTM	<i>Allegato II alla parte II del D.LGS. 152/2006</i>	1. verifica scadenza provvedimento di VIA 2. realizzazione del progetto in conformità al decreto di compatibilità ambientale 3. invio comunicazione di inizio lavori ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 4. completamento progetto entro la durata stabilita nel provvedimento di VIA oppure trasmissione all'AC richiesta di prorogare la durata del progetto 5. Ho definito ed eventualmente sottoscritto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con A.C. e/o con gli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 6. effettuazione di tutti i campionamenti previsti per i controlli inseriti nel PMA 7. rispetto frequenze di campionamento per i controlli previsti nel PMA 8. trasmissione ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo dei dati previsti nel Protocollo di Monitoraggio Ambientale 9. rispetto prescrizioni previste dal provvedimento di VIA 10. realizzazione del progetto in conformità alle attività/modalità operative e fasi previste in sede di progetto valutato in VIA 11. verifica nel corso dell'implementazione del progetto dell'insorgere di effetti/impatti non previsti e conseguente attuazione di ogni forma di mitigazione e prevenzione degli effetti ambientali prodotti 12. essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni all'esercizio successivamente al provvedimento di VIA	L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze del sistema agenziale.	il controllo può essere effettuato attraverso una verifica documentale e/o un sopralluogo	In caso di procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli previsti in attuazione della disciplina di VIA sono effettuati contestualmente a quelli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale	Art. 29 comma 1, 3, 4, 5, 6, parte II D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale Autorità Competente MATTM	Progetti elencati nell'Allegato II al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; progetti inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'Allegato II che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente.	1. verifica scadenza provvedimento di verifica 2. realizzazione del progetto in conformità al provvedimento di verifica 3. invio comunicazione di inizio lavori ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 4. completamento progetto entro la durata stabilita nel provvedimento di verifica oppure trasmissione all'AC richiesta di prorogare la durata del progetto 5. Ho definito ed eventualmente sottoscritto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con A.C. e/o con gli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 6. effettuazione di tutti i campionamenti previsti per i controlli inseriti nel PMA 7. rispetto frequenze di campionamento per i controlli previsti nel PMA 8. trasmissione ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo dei dati previsti nel Protocollo di Monitoraggio Ambientale 9. rispetto prescrizioni previste dal provvedimento di verifica 10. realizzazione del progetto in conformità alle attività/modalità operative e fasi previste in sede di progetto valutato in verifica 11. verifica nel corso dell'implementazione del progetto dell'insorgere di effetti/impatti non previsti e conseguente attuazione di ogni forma di mitigazione e prevenzione degli effetti ambientali prodotti 12. essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni all'esercizio successivamente al provvedimento di Verifica	L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze del sistema agenziale.	il controllo può essere effettuato attraverso una verifica documentale e/o un sopralluogo		Art. 29 comma 1, 3, 4, 5, 6, parte II D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Progetti sottoposti a VIA di competenza regionale: Autorità Competente REGIONE e PROVINCE AUTONOME	<i>Allegato III alla parte II del D.LGS. 152/2006</i>	1. verifica scadenza provvedimento di VIA 2. realizzazione del progetto in conformità al provvedimento di compatibilità ambientale 3. invio comunicazione di inizio lavori ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 4. completamento progetto entro la durata stabilita nel provvedimento di VIA oppure trasmissione all'AC richiesta di				

TIPOLOGIA IMPRESA	SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO)	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI	TIPOLOGIE CONTROLLO		NOTE	SANZIONI
		provvedimento di VIA oppure trasmissione all'AC richiesta di prorogare la durata del progetto 5. Ho definito ed eventualmente sottoscritto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con A.C. e/o con gli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 6. effettuazione di tutti i campionamenti previsti per i controlli inseriti nel PMA 7. rispetto frequenze di campionamento per i controlli previsti nel PMA 8. trasmissione dei dati previsti nel Protocollo di Monitoraggio Ambientale ad A.C. e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 9. rispetto prescrizioni previste dal provvedimento di VIA 10. realizzazione del progetto in conformità alle attività/modalità operative e fasi previste in sede di progetto valutato in VIA 11. verifica nel corso dell'implementazione del progetto dell'insorgere di effetti/impatti non previsti e conseguente attuazione di ogni forma di mitigazione e prevenzione degli effetti ambientali prodotti 12. essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni all'esercizio successivamente al provvedimento di VIA	L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze del sistema agenziale.	il controllo può essere effettuato attraverso una verifica documentale e/o un sopralluogo	In caso di procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli previsti in attuazione della disciplina di VIA sono effettuati contestualmente a quelli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale	Art. 29 comma 1, 3, 4, 5, 6, parte II D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità alla VIA: Autorità Competente REGIONE/PROVINCE	<i>Allegato IV alla parte II del D.LGS. 152/2006</i>	1. invio comunicazione di inizio lavori ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo 2. rispetto prescrizioni previste dal provvedimento di verifica di VIA 3. realizzazione del progetto in conformità al provvedimento di verifica di VIA 4. verifica nel corso dell'implementazione del progetto dell'insorgere di effetti/impatti non previsti e conseguente attuazione di ogni forma di mitigazione e prevenzione degli effetti ambientali prodotti	L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze del sistema agenziale.	il controllo può essere effettuato attraverso una verifica documentale e/o un sopralluogo		Art. 29 comma 1, 3, 4, 5, 6, parte II D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

9. Questionario di autovalutazione delle aziende soggette a Valutazione di Impatto Ambientale

ATTIVITÀ DI CONTROLLO IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Riferimenti normativi per i controlli in materia di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Titolo III, parte II Art. 29. *Controlli e sanzioni*

I controlli

L'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze del sistema agenziale.

Le attività di controllo possono essere svolte mediante una verifica documentale e/o un sopralluogo.

In caso di procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli previsti in attuazione della disciplina di VIA sono effettuati contestualmente a quelli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tariffazione dell'attività di controllo

Le attività di controllo sono svolte con onori a carico del soggetto proponente, laddove le attività svolte dai soggetti/enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali.

Scheda autovalutazione impianti soggetti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA

Con riferimento alla scheda sotto riportata, il Proponente può fare un'autovalutazione sul rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dal provvedimento di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA.

Le attività/progetti per i quali è prevista la VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale sono riportati nell'Allegato II alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

le attività/progetti per i quali è prevista la VIA di competenza regionale sono riportati nell'Allegato III alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., mentre quelli per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale sono riportati nell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

1.	Sono in possesso del provvedimento di VIA/Verifica di VIA previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed ho verificato che la sua durata non sia scaduta o non sia in scadenza	SI	NO
----	---	----	----

2.	Ho inviato la comunicazione di inizio lavori ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo	SI	NO
3.	Ho completato il progetto entro la durata stabilita nel provvedimento di VIA oppure ho la necessità di prorogare la durata	SI	NO
4.	Ho definito ed eventualmente sottoscritto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) con A.C. e/o con gli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo	SI	NO
5.	Ho effettuato tutti i campionamenti previsti per i controlli inseriti nel PMA	SI	NO
6.	Ho rispettato le frequenze di campionamento per i controlli previsti nel PMA	SI	NO
7.	Ho inviato i dati previsti nel Protocollo di Monitoraggio Ambientale ad Autorità Competente e/o agli altri soggetti preposti alla verifica e al controllo	SI	NO
8.	Ho ottemperato a tutte le prescrizioni previste dal provvedimento di VIA/Verifica di VIA	SI	NO
9.	La realizzazione del progetto è implementata in conformità alle attività/modalità operative e fasi previste in sede di progetto valutato in VIA/Verifica di VIA	SI	NO
10.	Nel corso dell'implementazione del progetto sono emersi effetti/impatti non previsti	SI	NO
11.	Ho attuato ogni forma di mitigazione e prevenzione degli effetti ambientali prodotti	SI	NO
12.	Successivamente al provvedimento di VIA//Verifica di VIA ho ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni all'esercizio	SI	NO

**Sistema agenziale
Programma triennale 2014-2016**

Processo di validazione del prodotto

“INDIRIZZI E PRODOTTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.25 DELLA LEGGE 33/13 AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE, DELLA RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LE IMPRESE E CON I CITTADINI E PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 35/12 (SALVA IMPRESE)”

AREA 3 GDL 12

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione 5. Diffusione del prodotto 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni 7. Eventuale condivisione con soggetti esterni 8.Parere del responsabile di area

1. Informazioni generali

Il D.Lgs. 33/2013 (GU n.80 del 5-4-2013) sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni riportava all'art. 25 gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i controlli sulle imprese.

Nel corso del 2016, nell'ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016, n. 132 il D.Lgs. 97/2016, noto per introdurre anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA) “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. Decreto Trasparenza).

In particolare, la modifica del D.Lgs. 33/2013 prevede che la trasparenza sia intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Resta vigente l'art. 40 del D.Lgs. 33/13 riguardante la normativa nel settore ambientale che impone a tutti i soggetti pubblici che detengono informazioni ambientali di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, avvalendosi delle tecnologie informatiche ed elettroniche disponibili. L'accessibilità delle informazioni ambientali, diviene strumentale alla realizzazione di un vero e proprio controllo sociale sulla qualità del bene ambientale

E' attualmente vigente, l'art. 14 della legge n. 35 del 2012 che prevede “Semplificazione dei controlli sulle imprese”: a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Non vi è pertanto più l'obbligo per la PA di pubblicazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 33/2013, ma viene sottolineato il diritto del cittadino di accedere a qualsiasi documento in possesso della Pubblica Amministrazioni.

La Linea Guida è volta ad identificare le modalità e le pratiche attuabili all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo, in particolare in relazione ai rapporti con le imprese e con i cittadini, definendo idonee forme di pubblicazione sui siti istituzionali del SNPA.

2. Sintetica descrizione del prodotto

La Linea Guida costituisce il documento di sintesi del lavoro condotto dal GdL n.12 dell'area di attività 3 "Controlli" previsto all'interno del programma triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Il lavoro è stato articolato secondo le fasi previste nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) e ha portato alla redazione di un documento da intendersi quale strumento di riferimento a disposizione del Sistema Agenziale, finalizzato a garantire la necessaria uniformità nella pubblicazione delle informazioni sui siti web ad imprese e cittadini.

In particolare, la Linea Guida predisposta ed ultimata in vigore dell'art. 25 della Legge 33/2013, fornisce indicazioni sulle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività e sugli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, definisce criteri e relative modalità di svolgimento dei controlli, partendo da principi generali applicabili a tutte le tipologie di imprese e di titoli autorizzatori ed introducendo alcune peculiarità per specifiche attività produttive, nonché le modalità di pubblicazione dei dati in accordo con la norma sulla trasparenza.

Le Linee Guida contengono materiale utile per la pubblicazione sui siti web SNPA, quali tabelle sulle tipologie di controlli e adempimenti delle attività produttive e questionari di autovalutazione sui controlli, relativamente ai seguenti ambiti di attività:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Autorizzazione ordinaria/semplificata per gli impianti di gestione rifiuti;
- Stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR);
- Valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il Gruppo di Lavoro ha collaborato con altri gruppi di lavoro coinvolti nella predisposizione di procedure e/o indirizzi inerenti le attività di controllo per valutare eventuali interferenze e rendere omogenei i prodotti finali, ed in particolare con i GdL 10 "Definizione dei criteri per la pianificazione e programmazione dei controlli" e GdL 11 "Impostazione generale delle procedure di controllo, costituzione di check-list per i controlli AIA-AUA Regionali per tipologie produttive e sito specifici" in relazione all'applicazione dei principi che regolano la pianificazione e l'attuazione dei controlli e con il GdL 32 "Struttura reportistica in materia di controlli" in relazione alle forme di pubblicazione dei dati.

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Il prodotto ha come principale punto di forza la definizione di un quadro riassuntivo organico sulle tipologie di controllo e gli adempimenti a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, strumento a disposizione del Sistema Agenziale per garantire la necessaria uniformità nella pubblicazione delle informazioni sui siti web utili ad imprese e cittadini.

Emergono tuttavia in alcuni casi diversità di visione su alcune competenze delle Agenzie e lievi disomogeneità nello svolgimento delle attività di controllo.

4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione

In considerazione del fatto che il titolo della linea guida non rende l'idea sui contenuti affrontati, si chiede di valutare la possibilità di modificarlo.

Si propone ad esempio il seguente titolo "Indirizzi e prodotti per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo delle imprese".

5. Diffusione del prodotto

Il documento può essere diffuso a tutto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale al fine di pervenire ad un'omogenea modalità di pubblicazione delle informazioni.

6. Eventuale condivisione con soggetti esterni

Non previsto.

7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

Le linee guida possono essere rese pubbliche ma sono di interesse soprattutto del sistema agenziale per gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i controlli sulle imprese previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. In considerazione delle deleghe di competenza previste dalle diverse norme regionali, gli obblighi di cui sopra possono essere diversi da regione a regione.

8. Parere dei Responsabili di area

In merito alle linee guida si esprime parere favorevole.

Si ringrazia il GdL per aver prodotto un documento di qualità, perfettibile sulla base delle esperienze che saranno successivamente capitalizzate.